I

WBP
Boole

2533 a
a/b

WBP
Cork

STATVTI
ET
CONSTITVTIONI DELLA
SACRA MILITIA AVREATA
ANGELICA CONSTANTIN:
IANA DI
SAN GIORGIO.



WBP
Opole

K 274/78 stor.



GIOVANNI ANDREA
ANGELO FLAVIO COMNENO,

Per la gratia di Dio e per ragione di successione, & per attione hereditaria come nato per linea di Primogenitura da Costantino Massimo, & da altri Imperatori così di Roma, come di Costantinopoli legitimo successore in quell'Imperio di Costantinopoli, & in tutti li Regni, & Dominij à quello soggeti, &c. Prencipe di Macedonia, Duca & Conte di Driuasto, & Durazzo oppressi dal Tiranno Turco, &c. Gran Mastro della Sacra Militia Angelica, Aurcata, Costantiniana di S. Giorgio, &c.

RICERCA il carico, che Dio ne hà dato facendoci nascere Gran Mastro della Sacra, Nobilissima, & antichissima Religione de Caualieri Aureati, Angelici, Costantiniani di San GIORGIO, che di continouo andiamo inuigilando, non solo per il mantenimento, ma per l'accrescimento di lei; il quale pensiere non parte mai dalla nostra mente. Onde hauendo conosciuto à proua, che gli antichi Statuti di essa non hanno più quella confaceuolezza con lo stato delli tempi presenti, che haueuano quando altre volte furono riformati, & stampati in diuerse lingue, & luoghi, habbiamo deliberato di venire à nuoua riforma, & correttione; per lo che radunati alcuni nostri Caualieri, habbiamo con il loro consiglio, illuminati dalla gratia d'IDDIO,

DIO, massime per intercessioni della Santiss. VERGINE Gran Madre di Christo, e del B. S. GIORGIO nostri Protettori condotta quest'opera al desiderato fine.

Commandiamo adunque à tutti li nostri Cauallieri di S. GIORGIO sì di gran Croce, come di Giustitia, sì di Gratia, comè Capellani, & à Seruenti d'arme tanto creati, come da crearsi ne i perpetui tempi à venire, che debbano accettare, & osseruare questi nostri Statuti così riformati, & corretti, che tale è la nostra mera volontà, & determinatione, cassando, & anullando gli altri Statuti in quelle parti, che sono contrarij, ò diuersi dalli presenti, & questo lo facciamo, & commandiamo con la pienezza della potestà nostra sotto le pene contenute in essi Statuti. Speriamo nondimeno, che li nostri Cauallieri siano per vbidire volontariamente; & non per timore di alcuna pena, così richiedendo il debito della virtù, & di quelli, che sono segnati con li Caratteri d'honore, & della eterna salute.

In fede delle quali cose habbiamo sottoscritto le presenti di nostra mano, & fermatale co'l nostro solito Sigillo, di nostra commissione quì impresso, commandando, che siano stampate nel principio di essi Statuti.

Data in Augusta li xv. di Nouembre M. DC. XX. l'anno xvj. del Pontificato del Santissimo Pontefice nostro Paolo Papa Quinto, la Inditione iij. & del nostro Gran Magistrato il xxviij.

DELLE CONSTITVTIONI DE CAVALLIERI ANGELICI Aurcati Costantiniani sotto il titolo di San GIORGIO Martire.

LIBRO PRIMO.

Per qual fine fosse instituita la militia di San Giorgio. Cap. I.

ESSENDO stata più volte mostrata vna Croce dall'Angelo à Costantino Massimo, il qualevdì quelle parole IN HOC SIGNO VINCES, volle egli portarnevna simile nelle vesti, nell'Elmo, & nello Scudo, ma particolarmente nello Stendardo militare; & essendosi spessissimo osseruato, che l'essercito di lui restaua vincitore in particolare da quella parte, oue tale Stendardo si ritrouaua, elesse questo Augusto Imperatore cinquanta valorosi soldati nobili, li quali hauessero la cura di portare velocemente questa Insegna, ò Vessillo in quella parte della battaglia, oue si dubitaua di perdita, acciò che all'arriuo di lui giungesse ancora vn sicurissimo rimedio, & vna certissima vittoria. Gareggiauano li primi soggetti, emulauano i più valorosi, & concorreuano li più nobili soldati dell'essercito ad essere destinati à così nobile ministerio. Onde quel sauio Imperatore gloria del mondo, & del nostro antichissimo lignaggio determinò non solo di gratificare li benemeriti

suoi, ma di instituire à perpetui tempi vna eterna memoria, & vno inestinguibile testimonio di tanto fauore riceuuto da Dio, & nello stesso tempo vnire persone nobili, & guerriere, che sotto il presidio della Santa Croce militassero contro gli Infedeli, & Tiranni. Ornò dunque con questo santo, salutifero, & vittorioso segno i suoi fauoriti, i suoi nobili, & li valorosi soldati; ne permise mai, che alcuna statua, ò alcun suo ritratto fosse veduto senza l'ornamento di tal segno; acciòche la posterità conoscesse, che egli era il Capo, & il Fondatore in terra di quest'Ordine, & Religione destinata in Cielo. Lo stesso fine hebbero, & proseguirono li successori suoi, & legitimi discendenti Eroi della Serenissima famiglia nostra Angela Flauia Comnena Gran Mastri di detto Ordine, aggregando quei Cauallieri, che & per la nobiltà del sangue, & per le qualificate doti dell'animo furono celebri al mondo. Vissero questi Cauallieri sempre pronti à guerreggiare contro gli Infedeli, & ribelli alla Santa Chiesa Catholica, & al Christiano Imperio, & ne riportarono quelle tante vittorie; che sono delineate nelle historie, & infinite scritture authentiche. A' questa stessa opera, & fatica honorata si esshibiscono prontissimi quelli Cauallieri, che portano al presente questo santo Habito, & questo honoratissimo Carattere; & benche siano pochi di numero à riguardo di quello, che già furono, colpa dell'empio Tiranno Ottomanno, che tirannicamente occupando l'Imperio di Costantinopoli, hà leuato insieme l'occasione non pure di ampliare, ma di conseruare le facoltadi, che grandi possedeua questo Ordine. Sperano nondimeno nell'aiuto di DIO, nella intercessione della Beatissima VERGINE, & di S. GIORGIO Protettori nostri in Cielo, & nella benignità della santa Se-

ta Sede Apostolica, & nel fauore di tutti li Prencipi Catholici di potere, come fiamma lungo tempo chiusa in angusto vaso, prorompere in viuacissimo fuoco, & ritornare al suo stato primiero. Et tale commandiamo ancora noi, che sia sempre l'instituto, & l'oggetto di questo Ordine de' Cauallieri ne' perpetui tempi, come più diffusamente diremo à suo luogo.

Delli Protettori di questo Ordine. Cap. II.

POiche lo stesso Costantino Massimo hebbe fondato questo Ordine di Caualleria, che fù il primo, che mai fosse ristretto in Regola, ò portasse Croce, & che sia stato authenticato, & diretto ò da Prencipe, ò da se stesso, deliberò anco di chiamarne titolare il glorioso Martire S. GIORGIO, il quale, mentre visse in terra, era stato valorosissimo Caualliere, Tribuno de Soldati, & Capitano della guarda di Costanzo Padre di esso Costantino, il quale hauendo conosciuti molti miracoli in vita di questo Santo vniti à molta fedeltà, & moltissimi doppo morte, volle perciò, & con ragioni hauerlo in veneratione estrema, & raccomandarle questa Religione, come la più cara cosa, che egli hauesse. Fecelo dunque dipingere nelle sue Insegne con la stessa Croce rossa di questo Ordine in petto, & in atto di ferire il Dragone; & volle, che questi Cauallieri si chiamassero di S. GIORGIO, come sempre si è osseruato, & lo stesso Santo in segno della Protettione riceuutane apparue più volte in diuersi giorni in Costantinopoli d'armi bianche armato, & con essa Croce ornato; & altra volta ancora sù le mura di Gierusalemme. Dalle quali cose mossi tutti li Serenissimi

Precessori nostri hanno sempre, & altre sì noi, non solo riconosciuto questo Beato Martire per Protettore di questo Cauallierato, ma per particolare intercessore presso la Maestà Diuina. Instituita adunque questa Caualleria sotto detto titolo, andarono conoscendo li Serenissimi Gran Mastri, che gli stessi Santi in Cielo spessissime volte ricorrono alla intercessione, & al mezzo della Regina loro, della Sacratissima Vergine, della Madre purissima di Christo, della vniuersale, & efficacissima auuocata de' peccatori MARIA, per potere più sicuramente ottenere dalla misericordiosa mano di DIO le gratie, che desiderano per li mortali; onde statuirono di farsi diuoti di tanta Protettrice, & commandare à tutti li Cauallieri di questo Ordine, che recitassero ogni giorno l'Vfficio della Sacratissima Vergine, acciò che multiplicati gli Intercessori fosse più facile ottenere la Diuina gratia, la quale, ancorche benignamente ne sia concessa da Dio, nondimeno con maggiore abondanza ne viene dispensata per la intercessione de suoi Santi, & con infinita pienezza à richiesta della Santissima Vergine. Sia dunque nostra gloria, nostra particolare consolatione l'hauere per auuocata la Madre innocentissima di Christo, & il glorioso Martire, il Valoroso Caualliere S. GIORGIO.

Del Gran Mastro. Cap. III.

E' sempre stato il Gran Magistrato di questa Religione, & Ordine nelli Primogeniti della Serenissima famiglia nostra per attione hereditaria, sì perche Costantino ne fù l'authore, come anco perche dalli Santi Pontefici Romani così fù confirmato, che la Serenissima famiglia nostra

fosse

fosse legitima posseditrice di questo grado, & questa confirmatione appunto succesſe mentre il Serenissimo Padre nostro PIETRO Angelo Flauio Comneno, come Primogenito succesſe al Serenissimo GIOVANNI Demetrio nostro Auo non solo in questo, ma in tutte le ragioni per sangue all'Imperio, Giurisdittioni, & Dominij di Costantinopoli, il quale nostro Padre, di felice ricordo, morendo in Roma li 6. Agosto 1592. con publico Testamento, prima indi nelli Codicilli dichiarò noi ragioneuolmente suo succesſore, & herede di questo Gran Magistrato, come suo Primogenito legitimo, & naturale, & anco di ogni altra ragione, & attione nell'Imperio, & Regni. Questo stile adunque vogliamo anco per l'auuenire, che sia osseruato, douendo sempre succedere il Primogenito al Padre nel Gran Magistrato delli Cauallieri di S. GIORGIO. Potrà nondimeno il Padre vi-uendo ponere questa dignità nel suo Primogenito, & douendo alcuno della nostra famiglia morire senza figli maschi (che Dio non voglia) dichiariamo, che tale dignità ipso iure pertiene, & partenerà al più prossimo, & congionto al Defonto, che sia della famiglia nostra Angela Flauia Comnena.

Dichiariamo però, che da questa dignità così eminente siano, & si intendano sempre, & perpetuamente esclusi tutti gli illegitimi, ancorche legitimati da qual si voglia Prẽcipe, & con qualonque clausula benche amplissima. Siano parimenti esclusi quelli figliuoli, se ben legitimi, che saranno conuinti legalmente di hauere commesso l'essecrabile delitto di Heresia, ò di Lesa Maestà humana, non conuenendosi tale dignità, & authorità à persone indegne di essere annouerate nella serie di tanti Imperatori, & di così nobile pro-

 sapia,

sapia, dalla quale non potiamo però immaginarci, che siano per nascere tali Mastri, non sapendo il Leone generar le Colombe.

Del Corpo di questa militia. Cap. IV.

HAuendo disposto quanto occorre circa il Capo, ne resta di determinare intorno alle membra di questo Corpo, le quali sono tutti quelli, che sono descritti in questa Religione per la solenne professione, & segnati con la Croce di Christo, & queste distinguiamo in tre Classi, ò Ordini.

Il primo comprende quelli, che portano la Gran Croce, come si dirà à suo luogo, & saranno li Primati dell'Ordine al numero di cinquanta alludendo à quel numero, che da Costantino il Fondatore furono eletti, & destinati prima al portare lo Stendardo generale della battaglia, & poi al gouerno delle Prouincie, & à quelli saranno compartite le Cõmende, Priorati, & Bailati, & altri vfficij, come à suo luogo.

La seconda Classe sarà di quelli, che portano la Croce ordinaria, che chiamiamo di Giustitia, & sono posteriori alli Gran Croci.

Succede la terza Classe, che contiene quelli, che portano la Croce di Velluto, ouer d'Oro al collo, secõdo la concessione, che loro sarà fatta, ma però l'vna, & l'altra mancanti del braccio Superiore. Seranno questi oreati per seruire in affare non vile, ma appartenente à militia, ò à negotij spettanti, & discendenti dall'Ordine, & Religion nostra, & questi doueranno solamente prestare tali seruitij à noi, & à nostri Successori, come alli Gran Croci, & in particolare alli tre Primi soggetti di dignità, che nell'Ordine nostro si dispensano,

sano, cioè il Gran Mareschallo Luogotenente Generalissimo di Terra, & di Mare, il Gran Contestabile Generale Luogotenente delle militie Terrestri, & il Grande Armiraglio Luogotenente Generale di Mare; li quali carichi, però non vogliamo, che si possino conferire titolarmente, ma solo nella effettiua occasione di Guerra, & d'Armate, ne possino darsi se non à chi sarà Caualliere della Gran Croce.

Della qualità, forma, & materia delle Croci. Cap. V.

LA materia della Croce, che li Caualieri nostri portano, & saranno sempre vbligati di portare è di due sorti. L'vna di Velluto, la quale possono portare tutti li Caualieri nel Mantello, ò nel lato sinistro dell'Habito, & li Gran Croci nel petto. L'altra è d'Oro, & si porta al collo pendente, ma di forme diuerse, come appresso si dirà; l'vna, & l'altra è di color Rosso, che non solo mostra il pretioso Sangue di Christo sparso nel trono della santa Croce, ma anco la prontezza del Caualliere à versare il proprio per seruigio della sãta Fede. E' l'vna, & l'altra nelle estremità lineata d'Oro, simbolo della Carità, per dimostrare, che se il Caualliere non hà carità, ancorche profondesse il sangue nulla operarebbe. Hà nelle quattro parti estreme li primi Caratteri di quelle parole Celesti IN HOC SIGNO VINCES per testificatione del beneficio, & della gratia riceuuta da Costantino, hà nelli intersecamenti della Croce due haste longhe d'Oro, che formano vna X, & nell'hasta dirittа vna P, & nel braccio destro vna Alfa, & nel sinistro vna Omega, che significano [principium Christus, & finis] douendo il Caualliere cingersi la Spada, & prender questo Ordine principalmente, & con l'oggetto in Christo vero fonte

di

di giuſtitia, carità, & fortezza, doti particolari del Caualliere.

Quanto alla forma, ò ſia d'Oro, ò di Velluto non hà limitata grandezza, ma deue terminare in tutti quattro li Capi nella forma di Giglio aperto, come veggiamo nelli improntì di Maiorano tale eſsere la antica forma, che però vogliamo, che quì ſia dilineata tale Medaglia.





Et bene à ragione fù con Gigli ornata queſta Croce, poiche quel fiore fù ſempre gieroglifico della ſperanza, come dimoſtrarono li Romani effigiandolo nelle monete con le parole [ſpes Populi Romani .] Volleſi dunque fin da principio dimoſtrare, che militando, & ſpargendo il ſangue per Chriſto, & per la ſanta Fede ſi ſpera di godere la eternità della beatitudine. Di queſta ſteſsa forma di Croce ſi moſtrò il glorioſo Protettor noſtro S. GIORGIO ornato quando l'anno 1099. ſi fece vedere ſopra le mura di Gieruſalemme, dicēdo di eſsere Capitan Generale di Chriſtiani. Della ſteſsa forma furono vedute molte Croci l'anno 1571. dalli 20. di Ottobre ſino al Febraro dell'anno ſeguente ſcendere, & trattenerſi ſopra le Meſchite, ò Oratorij delli Turchi in Coſtantinopoli.

La materia poi della Croce dell'Habito, ò da portarſi ſopra

pra il Mantello deue esſere di Velluto, & non di altro drappo, volendo noi oſseruare il rito già tanto tempo da noſtri Cauallieri vſato.

Sia ſin quì detto à confuſione di quelli, che ſi profeſsano Cauallieri di queſto noſtro Ordine, & nondimeno ſi fanno lecito di portare Croci diuerſe, ſe nõ affatto di forma; almeno mancanti, & delle Lettere, & delle Haſte, ò delle vne, ò delle altre, & tal'hora anco la portano di altra materia, che di Velluto, & perche queſto è contro la forma degli antichi Statuti noſtri, & contro l'obligo loro, à quali non conuiene mutare gli inſtituti di tanti ſecoli.

Commandiamo perciò, che non ſia alcuno de noſtri Cauallieri, che ardiſca far tali mancamenti ſotto pena della priuatione dell'Habito per anni cinque la prima volta, & la ſeconda in perpetuo. Hora eſpoſto in genere la qualità, la forma, & la materia delle Croci diſcenderemo à più particolare diſtintione, che come è diuiſa queſta noſtra Religione in tre Claſſi, così poſsono eſsere le Croci d'Oro differenti di qualche accidente, che quanto à quella di Velluto ſarà vniforme à tutti fuor che à Seruenti d'armi, le quali douranno portarne vna mancante del Giglio ſuperiore.

Potranno dunque li Cauallieri di Gran Croce, oltre quella di Velluto in petto, portare vna Croce d'Oro al collo della forma, che habbiamo detta commune, ma in oltre circondata di vn fregio, ò circolo d'Oro teſsuto in forma di Quercia, & d'Oliuo per dimoſtrare quale debba eſsere tal Caualliere. Significa la Quercia fortezza, & fatica; forte dunque, & faticoſo debbe eſsere chi porta queſto ornamento; ſi da particolarmente alli Gran Croci, poiche rappreſentando eſsi quelli cinquanta, detti di ſopra, che furono inſtituiti da

da Coſtantino moſtrano co'l ſimbolo della Quercia la loro antichità, che come ſi dice, che queſt'arbore foſſe prima creato di tutti gli altri, così queſti furono li primi (anco nello ſteſso Ordine noſtro) che foſſero ornati Cauallieri di Croce nel Chriſtianeſmo; & come ſignifica la Quercia la conſeruatione de Cittadini, così mòſtrano queſti quel numero de Cauallieri, che portandò lo Stendardo vittorioſo, portauano ancora la ſalute à Sudditi dell'Imperio, & queſti, che ſono vbligati à difender le Vedoue, li Pupilli, & le Miſerabili perſone, poſſono dirſi la ſalute di queſte genti oppreſſe da cattiui. Vi ſi aggiunge la Oliua per accennare, che la ruuidezza delle Guerre ſi deue temperare con la piaceuolezza della Pace, & perche queſto ramo denota la condonatione, ò miſericordia, deue il noſtro Caualliere con magnanima piaceuolezza perdonare à nimici. Sotto à queſta Croce penderà vna ſtatuetta d'Oro rappreſentante S. GIORGIO à Cauallo, che con la lancia feriſce il Dragone; & queſta non può eſsere portata da alcuno ſe non da Gran Croci.





Li Cauallieri di seconda Classe potranno portare la Croce d'Oro circondata con vn cerchio pur d'Oro tessuta à foggia di Rose,& Gigli, fiori rappresentanti GIESV' Christo,

& la Madre Santissima, la castità de quali accennò la Cantica quando di vno disse, che [pascitur inter lilia] & dell'altra [tota pulchra es amica mea] & questi debbono essere li nostri oggetti, & se Christo mostrò il sommo dell'Amor suo verso noi nella Croce, noi dobbiamo ornar la Croce sua di questi fiori, poiche egli parlando di questo amore incomparabile, disse [fulcite me floribus] per altra ragione ancora si vsa questo ornamento volendosi esprimere la dottrina del nostro S. Basilio, che tutti li diletti di questo Mondo hanno vicino il dolore, come questo fiore è congionto alla spina. Il Giglio ne raccorda, che se ben l'huomo è dotato di tante eccellenze, & bellezze hà però origine da vn'herba fetida, & che in breue si putrefà, pensiere espresso da Giobbe in quelle parole, [qui quasi putredo consumendus sum,] & indi à poco, [qui quasi flos egreditur, & conteritur,] & da questi pensieri, ne debbe scaturire vn'ottimo odore di santità al Caualliere, & quello stesso à punto di cui disse Paolo Santo. [Christi bonus odor sumus.]



Potranno finalmente li Seruenti d'Arme portare la loro Croce circondata pure di vn cerchio d'Oro à foggia di palma, per dimostrare, che come quest'Arbore nasce sottile nel piede, ma fassi più forte, & grosso nella parte de' frutti, così il Caualliere Seruente, che non è come gli altri di nascita forte si farà con li frutti della Virtù robustissimo, & otterrà la palma dell'honore contro la debolezza del suo stato naturale.



Questi fregi à dunque, ò circoli attorno alle Croci nõ sono necessarij à portarsi da nostri Caualliери, che perciò non li vogliamo sforzare, ma solo essortarli. Et se noi con particolare studio habbiamo voluto allungarci in queste esposicioni più proprie de cõmentatori, che di ordinatore de leggi, ò constitutioni, nõ si sdegnarãno essi di portare Caratteri di tanto mistero; li quali habbiamo anco voluto, che siano quì sotto effigiati. Doueranno però tutti li Caualliери almeno portare la Croce, ò di Velluto, ò d'Oro secondo il suo grado, ne mai deporla, ò ascondere per qual si voglia occasione. Se però passando nel campo nimico, ò ne' paesi di heretici non giudicassero douere ciò risultare à maggior gloria di Dio, ò conoscessero passare euidẽtissimo pericolo di vita. Chi

farà, altrimenti sarà castigato con pene seueriſſime ad arbitrio noſtro, anco con la priuatione dell'Habito.

Delle qualità, che douerannno hauere quelli, che ſi haueranno à riceuere nella militia di S. Giorgio.

Cap. VI.

CHi douerà eſſere riceuuto in queſta noſtra Religione biſognerà neceſsariamente c'habbia le infraſcritte qualità.

Sia nato di legitimo Matrimonio, trattine li figliuoli delli Duchi, Prencipi, Marcheſi, & Conti di giuridditione aſſoluta, & riguardeuole, e quelli, che per grandiſſimi beneficij fatti alla Religione foſsero di quella benemeriti. Si eſcludono li figli di Preti, & Frati, ancorche legitimati da qual ſi ſia authorità.

Sia di corpo, & ſtatura formato, & ben compoſto, & atto alle fatiche militari, & ſia priuo di ogni notabile diformità.

Sia di mente ſana, di buoni coſtumi, & ecceda li xvii. anni dell'età ſua.

Sia libero, non aſtretto à debito tale, che non poſsa ſodisfarlo.

Sia Laico, ò Prete, eſcludendoſi tutti quelli, che haueranno fatto voto in altra Militia, ò Religione, trattine li Prencipi, ancorche Monaſtica, ſe però non vi foſse diſpenſa Apoſtolica.

Sia d'origine di Chriſtiano, eſsendo inhabili li dipendenti da Giudei, Mori, Marrani, Turchi, & altri infedeli.

Quello, che ſi diſse, che ſiano di buoni coſtumi, ſi dichiara, che non ſi admettono heretici, beſtemmiatori, habituati ladri,

ladri, aſſaſſini, falſificatori di ſcritture, ò monete, incendiarij, ruffiani, ſpie, rei di diretta Leſa Maeſtà, ò altri macchiati di guadagni infami, & di eſſercitij vili; & ſopra tutto ſi eſcludono li traditori, ò proditori ancorche foſsero nati di nobiliſſima ſtirpe, ne mai potranno hauere diſpenſa alcuna.

Siano perſone di Padri, & Aui nobili, ſecondo il coſtume della Patria, così di linea paterna, come materna.

Il Gran Maſtro potrà à ſuo beneplacito diſpenſare li predetti mancamenti, fuor che di traditore, ò proditore, ma non ſi farà ſe non con perſone dotate di alte attioni, qualità, & virtudi.

Supplirà dunque al difetto della naſcita la propria virtù, ſe eccederà di molto il mediocre à giuditio del Grã Maſtro.

Prouaranno quelli, che doueranno eſſere creati Caualieri Seruenti d'arme, di eſſere di buona vita, coſtumi, & fama.

Siano nobili almeno di proprio grado, ò nobilitati da perſona, che ne habbia authorità, & viuano lontani da ogni eſſercitio vile, ò mercenario, ò mercantile.

Potranno queſti per gran fatiche, attioni valoroſe, ò benemerito verſo la Religione eſſere admeſſi alla Croce intiera, & ſecondo la qualità de' loro meriti eſſere admeſſi ad ogni honore dell'Ordine ſecondo l'arbitrio noſtro.

Potremo noi, & noſtri ſucceſſori Gran Maſtri eleggere dodeci, ò più giouani, ancorche di età minore della requiſita dalli preſenti Statuti; nobili però, & nati di legitimo matrimonio, che debbano ſeruire per paggi del Gran Maſtro, & portar la Croce, ma non potranno far la profeſſione ſinche non habbino finiti li 12. anni ſe però non foſsero diſpenſati da noi.

Le prone ſiano riceuute, & ſcritte da vn Notaio, publico, ò da

co, ò da vn Cãcelliere giurato alla presenza d'vn Caualliere, acciò deputato dal Gran Mastro solamente, & non da altri; & non si riceuano meno di tre Testimonij degni di fede, contro li quali poi non si dia alcuna oppositione.

Potrà ogni Caualliér di Gran Croce eleggere, & creare per suo seruigio honorato quattro Caualliéri de Seruenti d'arme; ma però subito darne parte al Gran Mastro, come altresì douerannno fare essi creati sotto pena della nullità della concessione.

Dell' Ordine, che douerà osseruarsi da quelli, che vorranno essere creati Caualliéri di questo Ordine. Cap. VII.

CHi desidera di essere ascritto nella nostra Militia douerà formare vna supplica del suo desiderio, & esporre in particolare il suo Nome, Cognome, Patria, con li nomi del Padre, & Auo, della Madre, & Auia, & sua Famiglia, & insieme presentare in dissegno l'Armi sue, con li proprij colori. A' questa supplica da noi, ò nostri successori sarà annotato il decreto insieme, con la deputatione del Caualliere, che douerà prendere le informationi necessarie, come nel precedente capitolo.

Questa supplica, & decreto douerà presentarsi al Caualliere deputato Commissario, & insieme nominarle li Testimonij, che douerannno essere esaminati. Il Commissario, co'l suo Cancelliere douerà trasferirsi al luogo dell'esame, & separatamente fatto giurare ciascheduno delli Testimonij, farà loro vna piaceuole ammonitione, che dicano la mera, & sola verità, pregandoli in nome nostro, & di tutti li Caual-

Caualliéri, che si compiacciano di non offendere la Maestà Diuina, le proprie conscienze, & honore, ne meno noi, ò la nostra Religione, la quale presume tanto della loro sincerità, che loro confida il suo maggiore interesse. Indi prometta la fede nostra, che se diranno qualche cosa, che non vogliono, che sia palese se ne serbarà fidelissimo silentio.

Di poi saranno, separatamente sempre, essaminati distintamente, & diligentemente sopra tutti, & ciascheduno delli requisiti espressi nel precedente capitolo, & tutte le loro depositioni siano scritte distintamente da esso Cancelliere.

Se il Commissario nell'essaminare hauesse qualche sentore, che fosse fatta alcuna collusione in questo fatto douerà far notare distintamente ogni particolarità.

Chiuso il processo, & sigillato sia trasmesso al Gran Mastro, il quale ò per sè, ò con il cõsiglio di chi gli piacerà, pronunciarà se il supplicante debba essere admesso, & armato Caualliere.

Del modo di creare li Caualliéri. Cap. VIII.

LA creatione de nostri Caualliéri potrà farsi ò publica, ò priuata. Se douerà farsi publica, si vserà questo modo.

Preparato il manto Turchino foderato di bianco come à suo tempo si dirà, & vn Torcio di cera bianca, la Spada, & li Speroni dorati in vn bacino, precederà vno, ò più Paggi con esse cose; indi seguirà il Caualliere Nouello senza spada, nel mezzo di due Caualliéri ornati con li loro manti solenni, & giunti vicino all'Altare in Chiesa, deposte tutte le cose dalli Paggi sopra vn tauolino preparato, quando sarà per cominciarsi dal Sacerdote la Messa dello Spirito Santo,

 che

che tale deue dirsi con la Commemoratione della B. V. & di S. GIORGIO Martire, acceso il Torcio dal Caualliere Nouello lo tenerà in mano, il quale douerà essere Confessato, & Communicato. Finita la Messa, mentre il Sacerdote degli stessi habiti ornato farà la Benedittione del Manto, & della Spada, come nel fine del presente capitolo, si prepararanno due sedie auanti l'Altare, l'vna alla destra per il Sacerdote, l'altra alla sinistra per il Gran Mastro, ò suo Cõmissario, à ciò deputato, il quale pure ornato solennemente, come nell'vltimo capitolo di questo Libro si dirà; si assederanno finite le Benedittioni, l'vno, & l'altro al suo luogo.

Compariranno poscia li due Caualieri, insieme co'l Nouello, & vno delli due assistenti esporrà breuemente la dimanda del Nouello, & se non vi sarà il Gran Mastro, ma vn suo Commissario, gli presentarà la patente per questo atto, & egli accettatala si offerirà ad eseguirla; poscia l'altro riuoltosi al Caualliere Nouello le dirà, che non si può ammettere alcuno à questo Ordine, che non professi prima la fede Catholica, & Apostolica Romana; per lo che esso, che ricerca il Caualierato si offerirà alla Professione, & subito genuflesso auanti al Sacerdote, tenendo le mani sopra il santo Euangelio proferirà le parole della Professione, come nella bolla della felice recordatione di Papa Pio Quarto [sub dat. Romæ Idibus Nouemb. 1564.

Doppo questo il Sacerdote spiegato il Manto già benedetto, & postogli da vno delli Caualieri astanti, aiutando il Gran Mastro vestirà il Caualliere, dicendo queste parole, N. [accipe hãc vestem immaculatam, quam securus proferas ante tribunal Dei, & esso risponderà. Amen.]

Di poi allacciandogli il Manto, dirà [accipe iugum Domini,

mini, quia leue, & suaue est, sub hoc inuenies requiem animę tuę.]

Da poi vno de' Caualieri Padrini prenderà la Spada benedetta, & isfoderatala presentaralla al Sacerdote, il quale (tenendoui anco la mano il Gran Mastro) la porgerà al Caualier Nouello, dicendo.

[Accipe Nouellum gladium istum in nomine Patris ✠ & Filij, ✠ & Spiritus Sancti ✠. Vtaris eo ad defensionem tui, & sanctę Dei Eccleśię, & ad confusionem inimicorum Crucis Christi, fideiquè Christianę, & quantum humana fragilitas permittit, neminem eum eo iniuste lędas, quod ipse præstare dignetur, qui cum Patre, & Spiritu Sancto regnat Deus in śecula śeculorum. ℟. Amen.]

La prenderà il Caualier Nouello baciandola, & leuatosi in piedi la riponerà nel fodero; indi vno delli Padrini glie la cingerà, & in tanto sarãno cantate queste parole. [Accingere gladio tuo super femur tuum potentissime.]

Et il Sacerdote le dirà. [Hoc sit tibi in nomine Domini nostri Iesù Christi, & attende quod Sancti non in gladio, sed per fidem vicerunt regna.

All'hora il Caualliere Nouello trattosi vn passo in dietro ponerà mano alla Spada, & vibratala forte in aria riuolgerà la punta à terra, il che farà due altre volte, & poi nettatala su'l sinistro braccio la riponerà nel fodero, & inginocchierassi.

Indi il Gran Mastro sfoderando la propria Spada con essa lo percoterà tre volte sù la spalla leggiermente, dicendo [esto miles pacificus strenuus, fidelis, & Deo deuotus.]

Doppo questo il Sacerdote gli darà vna leggiera guanciata, dicendo [exciteris à somno malitię, & vigila in fide

 Christi,

Christi, & fama laudabili,] & subito gli darà il bacio, dicendo: [Pax tibi.]

Il che fatto li Caualliери Padrini gli poneranno li Speroni dorati, & il Sacerdote in tanto, ò la Musica, dirà: [Speciosus forma præ filijs hominum, accingere gladio tuo super femur tuum potentissime.

Indi leuatosi il Sacerdote in piedi dirà.

OREMVS.

OMnipotens sempiterne Deus super hunc famulum tuũ N. qui gladio accinctus est nouusq; miles creatus, gratiam tuę Bene✠dictionis infunde, eumq; dexterę tuę virtute fretum fac contra cuncta aduersantia Cęlestibus armari præsidijs, quò nullis in hoc sęculo tempestatibus bellorum turbetur. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

Così finite le Cerimonie, deposti li Speroni, & tutti li Manti il Caualliero Nouello bacierà le mani al Sacerdote, indi al Gran Mastro anderanno tutti in pace, quando non debba succedere immediatamente la Professione, come alcuna volta accade.

La Benedittione del Manto non si pone essendo nel libro delle diuerse benedittioni.

Quella della Spada sarà tale.

Adiutorium nostrum in nomine Domini.
℟. Qui fecit Cęlum, & terram.
Domine exaudi orationem meam.
℟. Et clamor meus ad te veniat.

Dominus

Dominus Vobiscum.
℟. Et cum Spiritu tuo.

OREMVS.

EXaudi quæsumus Domine preces nostras, & hunc ensem quo hic famulus tuus circumcingi desiderat Maiestatis tuæ dextera dignare, bene✠dicere quatenus possit esse defensio Ecclesiarum, Viduarum, Orphanorum, omniumq; tibi seruientium, contra sęuitiam infidelium, alijsq; tibi insidiantibus sit terror, & formido, præstaq; ei ęquæ persequutionis, & iustę defensionis effectum. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

OREMVS.

BEnedic✠Domine Sancte Pater æternę Deus per inuocationem Sancti nominis, & per aduentum Christi filij tui Domini nostri, & per donum Sancti Spiritus Paracliti, & per merita Mariæ Virginis, & Martyris tui Georgij hunc ensem, vt hic famulus tuus qui hodierna die eo (tua concedente pietate) præcingitur inuisibiles inimicos sub pedibus conculcet, victoriaq; per omnia potitus semper maneat illęsus. Per Christum Dominum nostrum. ℟. Amen.

BEnedictus Dominus Deus meus, qui docet manus meas ad pręlium, & digitos meos ad bellum: misericordia mea, & refugium meum, susceptor meus, & liberator meus. Protector meus, & in ipso speraui, qui subdit populum meum sub me.

Gloria

Gloria patri, &c.
Saluum fac seruum tuum Domine.
Deus meus sperantem in te.
Esto ei Domine turris fortitudinis.
A' facie inimici.
Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.
Et cum spiritu tuo.

OREMVS.

OMnipotens sempiterne Deus, qui cuncta solus ordinas, & rectè disponis, qui ad tollendam malitiam reproborum, & tuendam iustitiam vsum gladij in terris hominibus tua salubri dispositione instituì voluisti, quiq; per Beatum Ioannem militibus ad se in diserto venientibus, vt neminem concuterent, sed proprijs contenti essent stipendijs dici fecisti, clemẽtiam tuam Dñe suppliciter exoramus vt sicut Dauid puero tuo Goliam superandi largitus es facultatem, & Iudam Machabęum de feritate gentium, & nomen tuum non inuocantium triumphare voluisti, ità, & huic famulo tuo, qui Nouiter iugo Militię colla supposuit pietate Celesti vires, & audaciam ad fidei, & iustitię defensionem tribue, & præsta Fidei, Spei, & Charitatis augumentum, & da ei Timorem pariter, & Amorem, Humilitatem, & Perseuerantiam, Obedientiam, & Patientiam bonam, & cuncta in eo rectè dispone, vt neminem cum gladio isto, vel alio iniustè lędat, & omnia cum eo iusta, honesta, & recta defendat, & sicut ipse de minori gradu ad nouum Militię proue-

hitur

hitur honorem, ità veterem hominem deponens cum actibus suis nouum induat, vt te timeat, & rectè colat, perfidorum consortia vitet, & suam in proximum extendat Charitatem, proposito tuo, ità in omnibus obediat, vt suum in cunctis iustè officium exequatur. Per Dominum nostrum Iesum Christum filium tuum, qui viuit, & regnat in sęculorum sęcula. ℟. Amen.

Et se il Caualliere douerà essere creato in luogo priuato si osseruaranno tutte le predette cose nella Camera, ò Oratorio destinato, & il Sacerdote sarà vestito con la Cotta, & con la Stolla al collo, & se non vi saranno Cauallieri d'Habito bastarà, che assistano due Gentil'huomini senza Manto, come non sarà necessario, che il Gran Mastro, ò Commissario habbia il Manto, ma solo sia ornato di Croce di questa Religione.

Le stesse cerimonie si vsino nell'armare li Cauallieri Seruenti d'arme, solo che ad essi non si da il Manto, ma in quella vece, si pone loro vna Banda, ò Sciarpa turchina, che lo circondi dalla spalla destra sotto il fianco sinistro.

Del riceuere li Sacerdoti. Cap. IX.

HAuendo di sopra fatto distintione de Cauallieri di tre sorti, cioè di Gran Croci, di Giustitia, ò Ordinarij, & Seruenti d'arme, ne essendo stata fatta alcuna mentione de Sacerdoti, è necessario, che quì parliamo d'essi, li quali essendo membri eccellenti della Militia nostra sono anco destinati à carichi principali, cioè al Santissimo Sacrificio dell'Altare alli diuini Vffitij, preghiere, & altri essercitij pij. Hora à questi, che nõ debbono spargere il sangue de nimici sarà

alquan-

alquanto diferente il modo di conferir l'Habito.

Quando adunque si douerà riceuere vn Prete, ò Chierico secolare, non douendosi ad essi conferire le Insegne militari, che sono la Spada, & Speroni, si osseruaranno le altre ceremonie dette di sopra; le quali però terminaranno nel dare loro il Manto, & allacciarglielo, & il Gran Mastro nella creatione di vn di questi dirà, ponendogli la mano sù la spalla: [Esto diuinus miles, fidelis, & Deo deuotus vigila in fide Christi.

Impiegati adunque, che saranno gli altri Cauallieri nella Guerra, debito particolare sarà di questi l'assistere alle continoue Orationi, & à quotidiani Sacrificij, acciò che li nemici della Croce sentano ferirsi nello stesso tempo, & dall'armi materiali in Campo, & dalle Spirituali de Sacerdoti, & Chierici; & se li nostri Cauallieri armati dell'honor di Dio, & del proprio cuore si faranno vigorosi con le proprie, siano da questi aiutati con la impetratione delle forze diuine.

Potranno li Sacerdoti, & Chierici Cauallieri godere, & ritenere Commende della nostra Religione.

Potranno essere admessi à Consigli nostri di qualunque interesse della Religione così di Pace, come di Guerra.

Della riuerenza, che douerannoportare li Cauallieri alli Prelati di santa Chiesa, & alli Sacerdoti. Cap. X.

ESsendo la dignità Sacerdotale la più eminente, che si troui in terra, la quale non solo dal Magno Costantino fù

no fù sommamente riuerita; ma dagli Angioli stessi nella celebratione della santa Messa viene stupendamente ammirata, commandiamo, che ciaschedun Caualliere incontrandosi in vn Sacerdote sia tenuto prima à salutarlo, & cedergli il luogo più honorato, & in ogni occasione, ò luogo rendergli ogni honore; & se ciò vogliamo con li semplici Sacerdoti, maggiore ossequio certo vogliamo, che sia da nostri Cauallieri prestato alli Prelati di santa Chiesa, li quali oltre la dignità sacra sono Ministri della santa Sede Apostolica, alla quale si debbe ogni sommissione.

Chi offenderà di parole vn Sacerdote, ancorche prouocato, digiuni quattro Venerdì continoui.

Quello, che temerariamente, e senza causa ardisse offendere di fatti vn Prelato, ò Sacerdote (se non fosse à necessaria difesa) siagli interdetto l'Habito per due anni.

Chi l'ammazzasse pure senza causa legitima sia perpetuamente priuo della Croce, & d'ogni honore, & vtile dell'Ordine nostro.

Delle Precedenze. Cap. XI.

COme vogliamo, che trà nostri Cauallieri precedano li Gran Croci, à quelli di Giustitia, & questi alli Seruenti d'arme, così vogliamo, che tutti debbano cedere alli Sacerdoti nelle vie incontrandosi, & nelle Chiese ritrouandosi, ne' consigli poi federanno li Gran Croci, poi li Sacerdoti, & doppo li Cauallieri di Giustitia (se però li Sacerdoti non fossero ancora Gran Croci) che all'hora andrebbono trà essi di Gran Croce.

Questi Ordini tra di loro prendano la precedenza dal

WBP Opole

tempo della loro creatione, & se nel medesimo giorno saranno creati, non sapendosi altra antianità, preuaglia la età.

Se bene la nostra Religione è la prima, che sia stata eretta, & segnata del santo segno Celeste, & se bene hà l'origine dal Cielo, & la fondatione dal maggiore di turti gli Imperatori, & dal più benemerito della Christianità; determiniamo, però che non sia alcuno de nostri Cauallieri, siasi di qual dignità, ò grado, che entri à tenzone con alcuno, ò Caualliere di altra Religione, ò Gentil'huomo semplice sopra la precedenza, ma con ogni studio schiui, & dissimuli questo interesse, il quale non è altro, che vn seme di quella superbia, che il Demonio portò con la sua dannatione. Chi farà altrimenti siagli interdetto l'Habito per due anni, ò maggiore, ò minor tempo à beneplacito del Gran Mastro.

Diceßimo, che il nostro Caualliere non entri in questa disputa, poiche non intendiamo di legarlo ne' casi, che altri per disprezzo, ò per vilipendio proponesse di preuenirlo indebitamente, poiche sappiamo conuenirsi con la fede Christiana il conseruare l'honor proprio, & del suo grado, bastando à noi, che non possa essere ascritta à nostri Cauallieri l'ambitione della precedenza.

Quando sarãno creati quelli due delli supremi gradi dell'ordine nostro, cioè il Contestabile, & grande Armiraglio, vogliamo, che se la guerra hauerà il principale oggetto in Mare preceda l'Armiraglio, se in terra il Contestabile.

Se l'vno anderà nell'armata dell'altro, ritenendo questi il cõmando ceda il luogo all'altro. Se vgualmente si combatterà in Terra, & in Mare, dia la precedenza il Gran Mastro à suo beneplacito.

Delli obligbi spirituali, & temporali. Cap. XII.

OLtre l'obligo del Christiano, che è di riconoscer Dio ogni giorno con qualche particolare Oratione vogliamo, che li nostri Cauallieri di ciaschedun'Ordine siano vbligati di recitare ogni giorno l'Vfficio della B. V. & cinque Pater noster, & altretante Aue Marie ad honore delle cinque piaghe di Christo Crocifisso, & delle Stigmate cõferite à S. Francesco. Quelli, che sarãno infermi, ò occupati in negotij, che nõ patiscano dilatione dirãno almeno li cinque Pater noster. Chi non saprà leggere, oltre li cinque Pater noster predetti, dichi ò il Rosario, ò almeno la Corona della B. V. & la Salue Regina. Essortiamo ogni Caualliere à dire ogni giorno l'Vfficio della santa Croce, & vdire la santa Messa.

La mattina nel porsi la Croce d'oro al collo, dicano l'Antifona. [Per signum Sanctę Crucis de inimicis nostris libera nos Deus noster.] Giesù Croce, & Maria, sian la salute, & la custodia mia.

Vogliamo, che incontrandosi il nostro Caualliere nel Sacerdote, quando porta il Santissimo Viatico, debba adorare la Sacratissima Hostia, & poi andarla à seruire sinche sia riposta nel suo luogo in Chiesa, se però non fosse impedito in negotio, che il diferirlo gli apportasse danno notabile.

Chi porta l'Habito di questa Religione astengasi il Venerdì anco da latticinij, & oua in honore della Passione di Christo, ma se auanti, che prendesse questa Croce fosse per voti, ò determinata volontà vbligato il Sabbato â tale astinenza, sia iscusato il Venerdì.

Astengasi il Mercordì dal mãgiar carne per riuerẽza della B. V. se però non si fosse prima vbligato, come di sopra al giorno dell'Annunciata.

Digiuni per obligo particolare la Vigilia della Natiuità della B. V. à' 7. di Settembre, & quella di S. GIORGIO alli 22. d'Aprile.

Si communichi oltre l'obligo della Pasqua di Resurrettione li giorni dell'Assontione della B. V. ò sua Natiuità, della Essaltatione di santa Croce, & del Protettore S. GIORGIO, & potendo comparisca à tale atto con il Manto della Religione, & vsi ogni riuerenza, osserui particolarmente le feste di S. GIORGIO à' 23. d'Aprile, della Inuentione di santa Croce à' 3. di Maggio, della Essaltatione della stessa à' 14. Settembre, dell'Apparitione di S. Michele Archangelo alli 8. Maggio, la di lui Dedicatione à' 29. Settembre, come quello, che più volte apparue al Magno Costantino, & di lui hebbe particolare protettione, & quella di S. Francesco à' 4. di Ottobre.

Quando il Gran Mastro, ò per interesse della Religione, ò per beneficio di alcun Prencipe Catholico insieme co'l maggior consiglio hauranno statuito di armare sia vbligato ogni Caualliere atto, & per professione, & per età all'armi assisterui in persona, essendogli però somministrati gli alimenti dal dì della sua comparsa al campo, ò rassegna. Gli Quinquagenarij, & gli altri debilitati doppo l'hauer preso l'Habito, sono iscusati, fuor di questi chi haurà l'habilitatione dal Gran Mastro sia tenuto mandare due Soldati à spese dell'Ordine, l'vno à cauallo, & l'altro à piedi.

Dell'Habito solenne de' Cauallieri di S. GIORGIO. Cap. Vltimo.

IL Gran Mastro, & Cauallieri di Gran Croce nelle solennitadi porteranno in capo vn berrettone, alto vn palmo, di Velluto rosso, foderato di Ermesino bianco, & le ali dalle quattro parti alzate, & separate, nella cui parti dauanti sia ricamata d'Oro vna X, grande, con vn P, che dalla parte di mezzo superiore le discenda fino al fondo; possa il solo Gran Mastro portarui dentro ò piuma, ò mazzo d'Alghironi, & i Cauallieri di Gran Croce di Sgarzo, & come esso vi portarà corona d'Oro, ò di rilieuo, ò di ricamo, così vè la inseriranno quelli, alli quali per propria dignità è concessa.

Il Manto de' suddetti sarà di Ermesino, ò Damasco Turchino, fodera o di Zendado, ò Ermesino bianco; il solo Gran Mastro potrà portarlo di Velluto, & foderarlo di tela d'Argento.

La forma sia tale: nella parte superiore sia infilzato cõ vn cordone di seta cremesina, & d'Oro, che termini in due fiocchi, & sia longo vn palmo per parte, con questo si allacci al collo, indi con due altri bottoni si stringa vn poco più sotto verso il petto, in modo però, che lasci libero l'vso del braccio, & della Spada, di poi con debita proportione descenda fino al tallone, & dalla parte di dietro habbia vn lungo strascino, che chiamano coda, & dalla parte sinistra vi si ponga la Croce rossa di Velluto dell'Ordine.

Sotto à questo si portivna vestina breue, che non si estenda più di vn palmo sotto la cintura, habbia le maniche aperte allacciate, con alamari di Seta, & d'Oro; sia della stessa materia, & colore, che è la fodera del Manto, & si allacci

fu'l fianco; nel petto vi si ponga la Croce di Velluto di sopra descritta.

Portino le calzette di Seta bianca, con legaccie turchine, calze, e giuppone turchino, le maniche del quale vsciranno dalle maniche aperte della vestina.

Porteranno vna collana di pezzi d'Oro fatti in forma di X, con il trauerso di vna P, dalla cima al fondo; hauendo dalla parte destra vn'Alfa, & dalla sinistra vn'Omega; nel cui mezzo, verso il petto, sia appesa vna statuetta di rilieuo di S. GIORGIO à Cauallo in atto di ferire il Dragone, e questa potranno portarla ordinariamente, ma però accorciata; in vece della Croce d'Oro sopra annotata, e di quella di Velluto in petto, bastando ò quel segno, ò questo, essendo l'vno è l'altro à noi proprio.

Li Cauallieri di Giustitia, ò di Croce semplice portino il berretttone Turchino, pure con penne di Struzzo bianche, foderato di bianco, & *il Manto della stessa forma del* Superiore, ma di solo Ermesino, ò Zendado, foderato dello stesso Zendado, & di color bianco; & potranno portare la collana d'Oro al collo, ma di catena ordinaria, & non sopra il Manto, ma sopra la vestina, che douurà essere pur bianca, e dello stesso drappo, che fodrerà il Manto; & con la sua Croce pendente. Quella di Velluto la porteranno nel Manto à man sinistra, & il resto del vestimento sarà ne' colori come quello de' Gran Croci.

Li Capellani portinovna Clamide, ò Cotta della stessa materia, & colore foderata come di sopra di bianco, & cõ le maniche larghe, ma non passi la metà della gamba. Se sarãno di Gran Croce, ò Commendatori porteranno la Croce di Velluto in petto, & l'Ordine, ò Collana come li Gran Priori, ma por-

porteranno la berretta Sacerdotale.

Li Seruenti d'arme porteranno la banda, ò sciarpa turchina, come di sopra, & vseranno il loro solito capello.

Il fine del Primo libro.





DE' STATVTI, ET CONSTITVTIONI DE' CAVALLIERI DI S. GIORGIO.

LIBRO SECONDO.

Del tempo della Professione. Cap. I.

COME di sopra fù detto, che non potesse essere accettato alcuno nella Militia nostra, se non haurà finito li dodeci anni dell'età sua, se però non sarà dispensato dal Gran Mastro, ò non succedesse per heredità in qualche Commenda, che in tal caso d'ogni tempo gli sarà data facoltà di portar la Croce, & godere la Commenda, così non potrà farsi la Professione se non doppo li dodeci anni. Nel tempo del Nouitiato adunque douerà il giouane Caualliere attendere allo studio della pietà, & santi esercitij, studiando le Constitutioni, & la regola, di cui egli penserà di fare la Professione essercitandosi nell'vso, & maneggio d'ogni sorte d'arme, attendendo spesse volte à combattimenti finti così da piedi, come da cauallo, acciò l'vso militare possa da lui bene essere amministrato á gloria di Dio. Leggerà souente i libri, che ammaestrano il modo di ordinare gli esserciti, & tutta l'arte Militare. Si esserciti ancora nel tirare d'archibugio, ò di Saetta, istimandosi molto il ferire anco da lungi l'inimico, assuefacciasi al maneggio de' Caualli, & finalmente si sforzi di apprender tutto quello, che può formare vn pio, & riguardeuole Caualliere.

Dichiarandosi, che come il nouello Caualliere non sarà obli-

obligato doppo l'anno del suo Nouitiato à fare la Professione, & proseguire sotto questo Ordine di S. GIORGIO; così sarà in arbitrio del Gran Mastro se li costumi del nouello Caualliere non gli piaceranno, ouero se si scoprirà esser seguita nell'essame alcuna fraude, ò inganno denegarli la Professione, & rimouerlo dall'ordine nostro.

Giunto dunque il tempo, che il nouello Caualliere sarà ammesso à fare la professione, chiamato dal Gran Mastro, ò da chi hauerà tal commissione sarà interrogato se ha letto il volume delli Statuti nostri, & in particolare. Se ha bene à memoria la dispositione di essi, & massime il Cap. XI. di questo Libro. Se egli intende con tutte le forze sue difendere la santa fede Catholica, negare la propria volontà, & rimetterssi al volere del Superiore. Se risponderá, di sì, sarà in oltre interrogato: Se egli è debitore di alcuno di tale somma di denari, che non possa sodisfarla. Se hà commesso homicidio proditosio, ò altro graue delitto, per cagione di cui egli douesse essere priuato di vita dalla Giustitia temporale, ò punito di pena d'infamia. O' se egli sia seruo; percioche se doppo fatta la professione sarà trouato colpeuole di alcuna delle predette cose, come trasgressore della Fede vna volta data, leuatogli l'Habito, sarà incontinenti scacciato dalla nostra Militia. Non essendo adunque esso macchiato in alcun modo delle sudette colpe all'hora il Gran Mastro, ò il Deputato, da lui tenendo il Messale aperto dauanti al Caualliere, che douerà fare la Professione, riceuerà il giuramento da lui, che ponendo sopra esso Libro, ambedue le mani congiunte, dirà.

Io N. figliuolo di N. prometto à Dio Onnipotente, alla Beata MARIA sempre Vergine madre di Christo, mio

mio Dio, & mio Saluatore, à S. GIORGIO Martire, al sommo Pontefice N. & à voi N. Gran Mastro della militia Angelica, Aureata, Constantiniana di S. GIORGIO, che fin che viuerò, hauerò particolare Carità verso Dio, & verso il prossimo. Osseruarò Castità congiugale, serbarò immaculata fede al mio Prencipe naturale. Sarò vbidiente à voi, & alli vostri Successori nella dignitá di Gran Mastro. Portarò perpetuamente l'Habito, & Croce di questa Militia, & Ordine, venerò alle Congregationi, & Capitoli generali, & Prouinciali da intimarsi da voi, ò di vostro ordine, osseruarò li Statuti, & Constitutioni dell'ordine fatti, & da farsi. Così Dio mi aiuti, & questi Santi Euangelij di Giesù Christo, che tocco.

Fatto questo bacierà il Messale, il quale serrato lo porterà sopra l'Altare, il quale baciato lo riporterà al Gran Mastro.

All'hora il Gran Mastro pigliando la Croce Rossa, che sta dalla parte sinistra del Manto del nouo Caualliere, gli dirà.

Credete voi Fratello, che questo sia il segno della viuifica Croce, nella quale Christo morì per redimere noi peccatori. Risponderà. Credo.

Doppo il Gran Mastro dirà. Questo è il nostro segno, il quale douerete portare sempre nell'Habito. Et il Caualliere bacierà essa Croce; il che fatto esso Gran Mastro porrà il Manto, con la Croce nella parte sinistra, ò auanti il petto al Professo, dicendo.

Riceuete questo segno nel nome della Santissima Trinità, della Beata MARIA sempre Vergine, & del Martire San GIORGIO per augumento della fede, & difesa del nome

 Chri-

Christiano; à questo fine fratel mio noi vi poniamo la Croce in questa parte, acciò che amiate questa con tutto il cuore, & combattendo con la mano destra la difendiate, & difesa la conseruiate; altrimenti se combattendo per Christo contra gli inimici della santa Fede quella abandonarete, & fuggirete da guerra tanto giusta, restarete secondo gli Ordini nostri, & Statuti meriteuolmente priuato del sacratissimo segno della santa Croce, come violatore del voto, & come fetido membro di questo corpo sarete scacciato.

Doppo questo esso Gran Mastro legarà al collo del Caualliere Professo il Manto, dicendo.

Pigliate il giogo del Signore, perche è soaue, & leggiero, sotto il quale trouarete il riposo dell'anima vostra. Indi soggiungerà: Noi facciamo partecipe l'anima vostra de' vostri Padri, & Parenti, di tutte le opere buone, che sono fatte nell'ordine della Militia nostra per tutto l'vniuerso, & anco di quelle, che per l'auuenire si faranno.

Et il Caualliere Professo risponderà. Priego Dio, che così sia.

Dipoi il Gran Mastro bacierà il Cauallier Professo; il che faranno ancora gli altri assistenti. Indi il Sacerdote, & gli altri, che vi saranno presenti inginocchiati faranno Oratione, dicendo.

[Suscepimus misericordiam in medio Templi tui,] doppo diranno il Salmo 47. [Magnus Dominus, & laudabilis nimis in Ciuitate Dei nostri, &c.] il quale finito si replica l'Antifona [Suscepimus, &c.]

Kirie eleison. Christe eleison. Kirie eleison. Pater noster, &c.

Saluum

Saluum fac seruum tuum.
Deus meus sperantem in te.
Mitte ei Domine auxilium de Santo.
Et de Sion tuere eum.
Nihil proficiat inimicus in eo.
Et filius iniquitatis non apponat nocere ei.
Esto ei Domine Turris fortitudinis.
A' facie inimici.
Domine exaudi orationem meam.
Et clamor meus ad te veniat.
Dominus vobiscum.
Et cum Spiritu tuo.

OREMVS.

DEus qui iustificas impium, & nõ vis mortem peccatorum maiestatem tuam suppliciter deprecamur, vt hũc famulum tuum N. de tua misericordia confidentem, cęlesti protegas benignus auxilio, & assidua protectione conserues, vt tibi iugiter famuletur, & nullis, tentationibus à te separetur. Per Christum, &c. Amen.

OREMVS.

SVscipiat te Deus in numero fidelium, & nos, licet indigni, te suscipimus in orationibus nostris; concedat tibi Dominus locum bene agendi, voluntatem perseuerandi, & gratiam ad æternę vitę beatitudinem, hæreditatemq; felicíter perueniendi, vt sicut nos Charitas fraternitatis coniunxit in terris, ità diuina pietas, quæ dilectionis auxilia trix

existit,

exiſtit, cum ſuis fidelibus te coniungere dignetur in Cęlis. Pręſtante Domino noſtro Ieſu Chriſto, qui cum Patre, & Spirito ſancto viuit, & regnat in ſęcula ſęculorum. Amen.

Anco li Preti Sacerdoti farãno ſolẽne Profeſſione, facendo due voti ſoli d'Vbidiẽza, & di Caſtità, eſſendoſi eglino di già obligati ad oſseruare perpetua Caſtità, quando furono promoſſi agli Ordini ſacri.

Del riceuer li Cauallieri Seruenti d' Arme. Cap. II.

FV' detto di ſopra, che la terza Claſse contiene li Caualli-eri Seruenti d'Arme, li quali portano nella parte ſiniſtra delle veſti, tre rami, ò braccia della Croce. Di due ſorti ſaranno queſti, altri sì chiameranno Caualli-eri dell'armi, & queſti non ſolo ſomminiſtreranno l'armi à Caualli-eri della prima, & ſeconda Claſse in tempo di guerra, ma combatteranno in loro aiuto, & riceuerannoſi nella Militia noſtra, come gli altri Caualli-eri, & come ſi è detto di ſopra. Altri nomineranno ſi Caualli-eri d'Officio, perche haueranno altri carichi, ma non piglieranno l'Inſegne militari, come Spada, ò Speroni, come faranno gli altri, non porteranno la Croce d'Oro al collo, ma ſolo ſopra il feraiuolo, nel modo già detto; nè meno potranno aſcendere al grado di Croce intiera, ſe non per grandi, & ſegnalate impreſe da loro fatte in guerra, ò per opere eccellẽtiſſime, che ſiano ſtate di grande vtilità alla Religione noſtra, ne in queſti tali ſi ricerca perfetta nobiltà, concorrendoui però la buona vita, & fama, come di ſopra.

Delle Commende. Cap. III.

SE alcuno vorrà inſtituire qualche Commenda non ſarà obligato à prouare nobiltà, ma ſolo baſterà prouare, che viua moralmente, & lontano dalli traffichi mercantili, ſe però non foſſe Cittadino di alcuna Città viuente à Republica, come Venetia, Genoua, Siena, Bologna, & ſimili, poiche à tali Cittadini ſarà lecito, ancorche portino l'Habito della noſtra Militia valerſi di quelle conſuetudini, che ſono permeſſe à loro nobili. Indi fatta donatione libera alla Religione, & Ordine noſtro di quelli beni, che doueranno eſſere eretti in Commendà con l'aſſiſtenza, & ſtipulatione noſtra, ò d'alcun noſtro Caualliere deputato; & fattane la inſinuatione dauanti al Giudice ordinario ſecondo la conſueta forma delle donationi, ne ſarà di noſtra commiſſione, ò da noi preſo il formale poſſeſſo come di coſa veramente ſpettante, & propria della Religione di S. GIORGIO: delli quali atti sì di donatione, come di inſinuatione, & di poſſeſſo ne ſaranno fatti publici rogiti, & riposti nella Cancellaria, ò Archiuio dell'Ordine.

Di poi ſi conferirá la Croce, come di ſopra, fatte queſte coſe douerà il Caualliere porgere vna ſupplica, che gli ſiano conceſſi li frutti delle coſe donate per sè, & ſuoi diſcendenti, & in quelli modi, che deſiderarà, alla quale ſarà fatto il reſcritto con la commiſſione al Caualliere, ò perſona, che in noſtro nome douerà fare la conceſſione de' frutti, & gli ſarà anco data la inſtruttione, ò capitolationi da noi ſottoſcritte, & ſigillate, ſecondo, le quali douerà farſi lo ſtromento, che per l'ordinario ſaranno ſimili à queſte.

Che si cõcedono li frutti ad essi,& à loro descendẽti maschi di primogenitoin primogenito in infinito,li quali finiti,per vna sola volta subintrerà vna figliuola, ò sorella dell'vltimo defonto in modo, che la Nipote escluda la Zia, & questa goderà essi frutti durante la sua vita naturale.

Le quali persone,& linea finita sia,& s'intenda terminato l'vsufrutto cõcesso, il quale subito s'intenda consolidato con la proprietà,& deuoluto[ipso iure,& facto] insieme cõ qual si voglia miglioramento alla Religione nostra, & senza altra dichiaratione, ò sentenza ne diffinitiua, ne interloquutoria.

Et perche questi frutti saranno della Religione, la quale per mostrarsi grata all'institutore della Commenda glie li concederà;vogliamo,che si esprima, che tale concessione nõ s'intenda vna sola,ma tante iterate di anno in anno, quanti saranno gli anni della vita,& vite degli vsufruttuarij in modo, che ne essi, ne loro creditori, ò chi si sia possano conseguirne alcuna parte per più di vna sola annata,poiche se tali vsufruttuarij commetterannno alcun delitto,ò eccesso,per il quale douessero esser puniti in parte, ò nella vniuersità di beni, vogliamo, che dall'hora del pensato, non che dell'attentato delitto, come indegni di godere beneficio della nostra Religione, la quale non è fondata se non nella vita morale,& Catholica tali frutti s'intendano deuoluti [ipso iure, & facto] alli figliuoli, ò altri chiamati successori nell'vsufrutto.

Tutti, & ciascheduno degli vsufruttuarij douerannonel termine di due mesi, doppo l'ingresso loro, al godere di tali beni riceuere la Croce da noi, secondo le forme consuete, eccetto però se fossero bambini,ò pupilli,per il quale tempo le con-

cediamo la iscusa, & dalli dieci sino alli dodeci anni finiti,se gli darà la restitutione,se la richiederanno,ma finiti essi tempi, & non dimandata la Croce, ò non la ottenendo per loro demeriti, de' quali douerannno essere conuinti per tre testimonij, maggiori d'ogni eccettione; benche non si creda, che il caso possa darsi in così tenera età saranno priui del detto vsufrutto,durante la loro vita, & saranno conferiti ad'altri chiamati, se vè ne saranno,altrimenti s'intenderanno della Religione.

Tali institutori di Commende, & suoi successori potranno anco goderne delle altre della Religione, oltre le proprie da loro instituite. Ne pagheranno il passaggio,ò souuentione, come gli altri Cauallieri.

Se alcuno vorrà prouare la sua nobiltà secondo la forma prescritta à Cauallieri di Giustitia, e sodisfare à tutte le incumbenze come fanno gli altri Cauall. ò se alcuno già creato Caualliere, in oltre vorrà instituire vna Cõmenda, come di sopra, dichiariamo, che in tal caso quel Caualliere possa chiamarsi Cõmendatore portando in mezo al petto sù l'Habito ordinario questo segno ricamato d'oro, e nelli giorni solenni lo stesso ricamato sù la vestina, ma così simplici,come di sopra è descritto,senza aggiunta veruna;& possa portar la Collana, che sia però dissimile dal collare,che portano i Prouinciali, sopra il Manto con la sua solita Croce,e possa entrare,ancorche non chiamato nel Conseglio Prouinciale della sua Prouincia,& in esso habbia voce attiua, e passiua.

Del fabricar Collegij. Cap. IV.

SI douerà con ogni diligenza, & ardore procurare di erigere in ogni Prouincia almeno vna Chiesa, nella quale s'attenda à far celebrare il Santo sacrifitio della Messa ogni mattina, & pregar Dio per la essaltatione di santa Chiesa, per la vnione de' Prencipi Christiani, per l'augumento dell'ordine nostro, & per la salute del Sommo Pontefice, & del Gran Mastro.

Douerannosi tali Chiese dare in gouerno almeno ad vn Sacerdote nostro Caualliere approuato dall'Ordinario.

Seruirà la casa annessaui, & per stanza del Sacerdote, & per alloggiamento de' Caualliéri nostri di passaggio.

Sia tenuto il Rettore di tale Collegio instruire li Caualieri nouelli nelle cose necessarie al buono culto Diuino, & al Caualliér Catholico, & particolarmente nelle opere di misericordia, sopra le quali tutte necessarijssima à nostrii Cauallieri, è la difesa de' Pupilli, Vedoue, & persone miserabili.

Se vi sarà commodità di tenere più Sacerdoti douerannno essi recitar l'hore Canoniche in Choro, & osseruare vita ritirata quanto più si potrà, & essemplare, & sotto la vbidienza del Rettore.

Siano tutti li Sacerdoti nostri Caualliéri obligati à celebrare due Messe ogni Mese per le Anime de' nostri Caualieri defonti, & delli Benefattori nostri.

In queste Chiese douerassi particolarmente celebrare la Festa dell'Esaltatione di Santa Croce, in memoria della viuifica Croce, & della gran vittoria ottenuta da Costantino contro Massentio Tiranno, & il simile nell'Assontione della

la B. Vergine, & il giorno di S. Giorgio facendosi solennità quanto si potrà maggiore al Vespero, & alla Messa, & douueranno assisterui li Cauallieri nostri di quella Prouincia.

Et intanto, sino, che si fondino tali Chiese, doue non sono fondate, douueranno li Sacerdoti nostri Cauallieri fare elettione di alcuna Chiesa commoda per celebrarui tali solennitadi, alle quali douueranno li Cauallieri nostri Secolari assistere, come di sopra.

De gli Voti promessi nella Professione. Cap. V.

NOn essendo nel mondo cosa, che più possa renderne grati à Dio, quanto la vbidienza à' Superiori, per tanto ne fanno voto solenne li nostri Cauallieri. Dichiariamo dunque, che questa sia tale, che dopò la obidienza spirituale, che si deue al Sommo Pontefice, & la fede, che obliga al Prencipe legitimo (alle quali non vogliamo che gli voti fatti nell'ingresso, ò professione portino alcun pregiuditio, ò contraditione, anzi che rendano tanto più vbligati li nostri Cauallieri) siano tenuti vbidire al Gran Mastro, & à qualunque altro Superiore da noi destinati; & se alcuno farà inobediéte, oltre la pena del peccato, gli sarà imposto per la prima volta, il digiuno di sette giorni, per la seconda di quaranta, & per la terza saràno priuati dell'Habito, & questo per nostra sola sentenza, appartenendo à noi soli così il dare, come il leuare l'Habito, & restituirlo.

Quanto alla virtù della Charità promessa nello stesso atto di professione, se bene in ogni fidele si ricerca, come necessaria alla salute eterna, molto più perfetta però deue esse-

re nelli Cauallieri della Militia nostra; il che per osseruare essattamente saranno obligati à spargere il sangue stesso per difendere, & ampliare la Christiana Religione, & l'honore di essa.

Doueranno procurare con ogni loro studio di liberare, & li Christiani, & li paesi oppressi, & tirannegiati dal Turco, & d'altri infedeli.

Douerá ogni nostro Caualliere in qualunque luogo si sia intrometterssi, anco non ricercato, ne gli accommodamenti delle discordie, & nel compartimento delle paci, massime trà parenti, e consanguinei.

Procurerà quanto sarà possibile la vnione delli Prencipi Christiani, & la quiete di tutti li popoli fedeli nella legge di Christo, e se saprà che sieno per seguire questioni, ò risse vi prouederà come meglio potrà, accioche non succedano.

Nascendo, ò trouandosi inimicitie trà Cauallieri di vna Prouincia debba il Prouinciale fare, che l'offensore dia all'offeso le ragioneuoli, & douute sodisfattioni, con le quali subito si debba far la pace; & perche molte volte vi sono opinioni dell'vna parte, & dell'altra douerà in questo caso il Prouinciale procurare di terminare ogni cosa, con il consenso delle parti, nè potendo douerà scriuerne à noi, ò nostro maggior Conseglio, che ò per noi stessi, ò con i loro voti prouederemo conforme al giusto, & honesto; si come ancora, se vn Caualliere si stimasse grauato nella sodisfattione, che gli sarà imposta dal Prouinciale, potrà farne ricorso à Noi, ò nostro Conseglio, che vdite le parti si trouerà il douuto temperamento, ma perciò non potrà diferirsi punto l'effetto della pace.

Se le discordie, ò inimicitie fossero trà Cauallieri di vna Pro-

Prouincia, & quelli d'vn'altra debbano vnirsi amendue li Prouinciali al componimento; & discordando essi, ò eleggano vn'altro Prouinciale per terzo, ò ne scriuano à Noi.

Se trà il Prouinciale, & vn Caualliere priuato nascesse inimicitia, sia Giudice il Cõseglio rimanente, il quale per questo effetto si raduni auanti il primo Consegliere.

Chi ricuserà di far le paci secondo la predetta forma, sia cacciato della Religione, come putrido, & pertinace membro del Demonio, & non sia de' nostri Cauallieri che ardisca di trattar con lui.

La carità, che promettono li nostri Cauallieri al prossimo deue essere efficacissima trà gli suoi fratelli, e compagni nella nostra Religione: e perciò dichiariamo, che debbano trà essi amarsi come fratelli, e ritrouarsi sempre pronti alli bisogni l'vno dell'altro, e star vniti contro chi volesse, ò ardisse ingiuriare il Cauallier suo fratello di Religione, ò con parole, ò con fatti: sotto pena ã chi contrafacesse, d'esser punito ad arbitrio nostro.

Debbano li Cauallieri tutti, ma particolarmente le gran Croci, per quanto farà loro possibile, ouunque saranno procurare di ammaestrare li giouani nell'armeggiare così à piedi, come à cauallo, acciò si faccino valorosi, & atti à difendere la fede di Christo, & li loro Prencipi naturali.

Nel tempo di carestia, ò penuria di grano, ò d'altro procurino li Cauallieri, potendo, che da paesi abondanti sia proueduto delle cose necessarie.

Conoscendo, ò prouedendo alcun Caualliere, che il paese doue habitarà soggiaccia à qualche pericolo di guerra, peste, inondationi, ò simili infortunij sia obligato farne auisato il Prencipe di quel luogo.

Deb-

Debba ogni Caualliere proteggere ogn'vno, che gli richiederà aiuto appresso li Prencipi, & suoi Ministri, quãdo le dimande siano honeste. Auertiscano però di schifare l'essere importuni, & noiosi, ma con ogni dolcezza possibile porgano gli suoi prieghi; raccordandosi, che trattano con quelli, che ne rappresentano la Giustitia di Dio viuo, perche così facendo, non verranno in fastidio de' Prencipi, ò Ministri; li quali sapranno, che non per propria volontà, ma per obidire à queste nostre Constitutioni essercitanò questa carità, & vsando la douuta modestia, ne riporteranno lodè.

Et perche tutti li Cauallieri d'Habito professano di essere Protettori di Vedoue, & Pupilli, negotio tanto raccomandato in tutte le sacre Lettere da Dio, perciò noi dichiariamo, & vogliamo, che li nostri Cauallieri siano obligati à questa cura particolare, & perciò douerannno impiegare ogni loro opera in questo santo esercitio, per il quale particolarmente speriamo l'aiuto da Dio ottimo.

Quel Caualliere, che sarà ricercato à difendere alcun Pupillo, ò Vedoua, & ricuserà di farlo incorra nella pena della priuatione dell'Habito, quando però non auesse interesse ragioneuole, che lo tratteneſse.

Visiti con particolare affetto gl'Infermi.

Vadi à ritrouare li Prigioni, & per loro si adoperi ogni nostro Caualliere appresso il Prencipe, ò Magistrato, non per solleuare gli empij dal castigo, ma per impetrare men rigorosa la pena, l'espeditione, & simili carità.

Non si ingerisca in prigioni, imputati di Lesa Maestà Diuina, ò humana, se dagli Auuocati non sarà certificato essere innocenti doppo l'assignatione delle difese.

Non

Non prieghi per chi è conuinto di assassinio, fede rotta, ladro di strade, ò di tradimento.

Intrauenga quãto può più spesso al seppelir de' Morti.

Ogni volta, che vede portare vn Cadauero alla sepoltura dica, se non saprà, ò potrà, il Salmo [De profundis] almeno l'Antifona [Requiem æternam,] ò vn Pater noster, & vn'Aue Maria.

Chi contrafarà sia punito ad arbitrio nostro.

Circa il voto della Castità congiugale, dichiariamo che li Cauallieri laici possano prender, & Vedoue, & passare alle seconde, & vlteriori Nozze, secondo la dispositione delli Sacri Canoni; ma non possano farlo senza darne parte al Gran Mastro, & prenderne l'assenso, non per conualidare il Matrimonio, che dalla nostra volontà non può prender vigore, ma per fuggire la pena, che incorreriano ad arbitrio nostro, come sprezzatori della promessa vbidienza.

Aggiungendo, che quando, ò necessità graue, ò simile accidente non permettesse loro il darne auuiso innãzi siano tenuti certificarne subito doppo celebrato il Matrimonio; notificandone la cagione del silentio.

Delli beneficij Ecclesiastici. Cap. VI.

ALli beneficij Ecclesiastici della nostra Religione non possano essere presentati se non Cauallieri Sacerdoti, & Professi in questa Militia, & niun'altro ne sia ammesso alla inuestitura in questa forma.

Li primi nel loro distretto, & li Commendatori nelle loro Commende presentaranno al Gran Mastro li soggetti, che loro piacerá, & stimaranno secondo la loro conscienza

idonei

idonei alla cura vacante, & il Gran Maſtro approuerà quelli, che egli ſtimarà più idonei, & queſti cõ l'aſſenſo dell'Ordinario ſaranno inueſtiti del beneficio.

Qualunque de' noſtri Caualieri ò Laico, ò Chierico impetrarà, ò cercarà impetrare Commende, Priorati, Bailati, Beneficij, Chieſe, Caſe, Poſſeſſioni, ò altri beni della noſtra Religione da altri, che dal Gran Maſtro, s'intenda [ipſo iure, & facto] priuato dell'Habito; la quale pena ſchifarà, ſe eſſendogli conceſſo alcuno delli ſopra nominati beni, ò ragioni della Militia noſtra li rinontiarà ſubito in mano del Gran Maſtro. Intendendo ſubito per quindeci giorni dal dì della inueſtitura, ò conceſſione fattagli, & ſe foſſe lontano da noi douerà fare la rinontia in mano del Priore della Prouincia, ò almeno in mano di vn noſtro Caualliere.

Della forma, ouer modo, che ſi douerà oſſeruare nel priuar dell' Habito vn Caualliere. Cap. VII.

CON difficoltà ci riduciamo à credere, che alcuno de noſtri Caualieri ſia mai per eſſere priuato dell'Habito; poſciache quelli, che hanno ſpiriti honorati fuggono di incorrere in pena tale, con tutto ciò ſe per alcun delitto douerà vn Caualliere eſſere priuato dell'Habito. Prima che ſi venga à tale riſolutione, il Gran Maſtro douerà darne parte al ſuo Cõſeglio, nel quale ſi chiamerà il Reo; à cui ſi concederanno le diſeſe, che ſe egli confeſſarà il delitto, & humilmente ne chiederà perdono, dal Gran Maſtro gli potrà ſecondo il caſo eſſer conceſſo, ma ſe egli negarà, & che ne reſti conuinto, all'hora il Gran Maſtro farà promulgare la ſentenza dell'infraſcritto tenore.

N. Per-

N. Perche tì ſei reſo indegno del ſegno della viuifica Croce, & dell'Habito della Militia noſtra, con li tuoi demeriti, de' quali nel proceſſo; perciò come li tuoi buoni coſtumi altra volta ne induſſero a crearti Caualliere, così hora ſeguitando gli Ordini, & Conſtitutioni noſtre a lode de' buoni, & a terrore de' cattiui; & à fine, che tù ſij d'eſſempio ad altri: Noi ti priuiamo del detto Habito della Militia noſtra di S. GIORGIO, & del nobile conſortio, e compagnia noſtra ti ſcacciamo, & ſepariamo, & come fetido membro ti ricuſiamo.

La quale ſentenza ſubito letta gli ſarà leuato l'Habito, & la Croce, & nello ſlacciargli il Manto, quello che ſarà deſtinato a tale Vfficio gli dirà: A' te toglio queſta Inſegna honorata, ſotto la quale non ſapreſti viuere, & di cui ti rendeſti indegno.

Che ſe il Reo ſarà lontano, precedute prima le debite citationi, & proceſſo, ſarà poſto vn Manto in luogo appartato, & pronuntiata la ſentenza ſarà leuato con diſprezzo.

Del modo, & forma da oſſeruarſi volendo reſtituir l'Habito. Cap. VIII.

SE la priuatione ſarà ſtata a tempo, & il priuato hauerà finita la penitenza, & ſi moſtrerà degno della reſtitutione anco auanti il tempo, ouero, che per gratia particolare del Gran Maſtro, & non d'altra perſona debbaſi reſtituirlo ſi oſſeruarà queſt'ordine.

Congregato il Conſeglio, & ſedendo il Gran Maſtro al ſuo luogo li ſi conduchi auanti quello, che già fù reo veſtito

con l'habito secolare con vna legaccia al collo, & con vna candela accesa in mano, & inginocchiatosi à piedi del Gran Mastro con humiltà gli chiederà perdono, & lo supplicarà a fargli restituire l'habito, & esser di nouuo annouerato trà Cauallieri.

Al che risponderà il Gran Mastro con queste, ò simili parole.

N. Voi foste meriteuolmente priuato dell'Habito della militia nostra per li passati errori, & perche vogliamo credere, che siate per mutar vita, & costumi hauendone dato qualche saggio; vi perdoniamo, & vi restituimo l'Habito, & la Croce di questa Militia, & di nuouo vi accettiamo nel numero de' nostri Cauallieri. Procurate dunque per l'auuenire di viuere in modo, che non habbiamo occasione di douerui gastigare più seueramente. Voi riceuete gratia particolare, però rendetene a Dio la douuta lode, & pregatelo, che ciò v'habbia da essere di giouamento, & salute così all'anima, come al corpo.

Dipoi riuolgendosi a Cauallieri circonstanti dirà loro Voi ancora fratelli, & figliuoli dilettissimi nell'amore di Giesù Christo riconoscete. N. da noi restituito all'honore della Croce nostra, come riceuè il Padre nell'Euangelo il Figlio, che lungamente hauea errato, & consumate le sostanze, & poiche è piacciuto alla bontà di Dio di ridurre questo nostro figlio perduto vn tempo di nuouo all'amor nostro, non sia di voi alcuno, & non sia tra nostri Cauallieri, chi ardisca di rinfacciargli li passati errori, acciò ch'egli non soggiaccia anco alla pena dopò la gratia: chi farà altrimenti sentirà il flagello della pena ad arbitrio nostro.

Le quali parole finite gli ponerà sopra le spalle il manto, &

& mentre glielo cingerà, dirà queste parole.

Riceuete di nuouo il giogo del Signore leggiero, & soaue, accioche egli v'apporti salute all'anima, dipoi si canterà il Te Deum.

Di alcune cose, che douerannno essere osseruate dalli Cauallieri nostri.
Cap. IX.

ESsendo la Croce della militia nostra vn segno euidente, per cui il Caualliere si mostra diffensore non solo delle persone secolari, mà anco delle altre militie, però commandiamo, che la detta Croce sia posta in luogo, che sia veduta, come è stato determinato di sopra, & altresì quando il Caualliere si armerà douerà fare imprimere, ò dipingere essa Croce sopra l'armi. Si che sia da ogn'vno veduta.

Niun Caualliere vada a seruire alcun Prencipe senza espressa licenza in iscritto, & sigillata dal Gran Mastro, la quale sarà concessa quando non vada contro la santa fede, & che vorrà andare a guerra giusta, & se la Religione non haurà armata in campo, ò in mare, non sarà però vbligato à ricercare tal licenza, se anderà a seruire altri per comando del suo Prencipe naturale, così anco si dichiara, che in guerra spettante ad esso suo Prencipe direttamente, & principalmente non douurà chieder licenza alcuna ancorche la Religione guerreggiasse, ma deue seruire prima d'ogni altro il Prencipe suo predetto.

Et questo sotto grauissime pene ad esso Gran Mastro arbitrarie.

Si prohibisce ad ogni Caualliere il poter vendere, alienare, ò donare, ò prestare le proprie armi, e cauallo, se non per prouedersene di migliori; senza licenza del Gran Mastro, ò suo Prouinciale, ma quelle habbia sempre in pronto ad ogni occasione, che si offerisse, chi contrafarà sarà grauemente punito.

Niun Caualliere possa promettere, ò far sigurtà, che ecceda dieci scudi senza licenza del Gran Mastro, sotto pena della priuatione dell'Habito.

Della visita, che ogni terzo anno douerà farsi nelle Prouincie.

Cap. X.

ESsendo cosa difficilissima il mantenersi nella integrità, & stabilità longo tempo senza le visite de' Superiori per confirmare li costumi, & correggere gli errori statuimo, & deliberiamo, che ogni terzo anno il Gran Mastro sia tenuto constituire per ciascheduna Prouincia Visitatori, cioè doi Cauallieri di buona vita, ò vno almeno, il quale habbia da ricercare con diligenza della vita, costumi, & esserciti j morali, de gli altri Cauallieri li quali se troueranno essere state comesse colpe leggieri, haueranno facoltà di punirle; ma se li delitti saranno graui douerannno portarli al Capitolo, ò alle Congregationi Prouinciali, che si douerannno fare immediatamente dopò finite le visite, cioè ogni terzo anno, acciò sia proueduto di rimedio conuenientemente, & di castigo.

Et perche non è conueniente, che gli Sacerdoti siano visitati

sitati dalli Laici, se farà bisogno di visitare, ò punirne alcuno, si eleggerà dal Gran Mastro vn Sacerdote della militia nostra a quest'officio con l'assonto dell'ordinario.

Volendo, che la detta visita, che dourà esser fatta così da Cauallieri Secolari, come da Sacerdoti non debba durare più di doi giorni per ciaschedun Conuento, li quali finiti s'intenda anco finita l'auttorità de' Visitatori.

Non possa alcuno ricusare questo Vfficio, sotto grauissime pene ad arbitrio nostro.

Delli Testamenti de' Cauallieri, & di quelli, che muoiono ab intestato.

Cap. XI.

E' Molto ragioneuole, che quello il quale ha riceuuto honore, & beneficio, lo riconosca in qualche modo, quando douerà lasciare questo mondo, per tanto ordiniamo, & commandiamo, che li Cauallieri nostri morendo, & testando siano tenuti a lasciar qualche Legato a loro arbitrio a questa Religione, dalla quale furono in vita honorati, in segno di gratitudine. Il che nō facendo, ò monēdo ab intestato, s'intenda la sua heredità vbligata di pagare alla militia nostra scudi cento, al che precisamente dichiariamo essersi vbligato il Caualliere nel tempo della professione quando fù interrogato, se hauea letto gli Statuti, & questo Capitolo, & esso promise la osseruatione de gli Statuti. Onde introuenne la legitima stipulatione.

Et però in detto atto di professione sarà letto questo Capitolo per più abondante cautione.

Del

Del constituire vn' Archiuo, & ordinare vn' Erario Commune.

Cap. XII.

PErche è ragioneuole, che le cose spettanti alla militia nostra siano ben custodite, & gouernate ordiniamo, che sia constituito vn' Archiuo in luogo sicuro, & forte con due chiaui differenti vna delle quali stia in mano del Gran Mastro, l'altra del Prouinciale della Prouincia, oue sarà posto l'Archiuo. In questo si pongano i libri dell'entrate della militia nostra, delle donationi de' Collegij, gli essemplari delle speditioni, gli stromenti, raccordi, priuilegij, ò altre cose spettanti alla Religione; & in particolare il Catastro delli nomi di tutti li Cauallieri, quando furono acettati, & quando fecero la professione; nello stesso si poneranno ancora li danari de gli emolumenti, entrate, pensioni di commende, condanne, & altri, che saranno di ragione di essa militia per soccorrere al bisogno publico; & a questo fine saranno eletti dal Gran Mastro due Cauallieri, li quali haueranno cura di distribuire quel danaro all'occorrenze cõmandateli co'l fare, che sia con diligenza notato il danaro, che si riponerà, & spenderà.

Ogni Prouincia habbia il suo Archiuo particolare nel quale si ripongano li decreti Prouinciali, & le scritture, & altre cose pertinenti alla Prouincia, delle quali ne sia sempre mandato copia, ò sommario nell'Archiuo generale, & sia custodito dal Prouinciale, ò dal Caualliere Cancelliere della Prouincia lo streno si serui dalli Commendatori nelle sue commende.

Del-

Dell'honore, che si deue al Gran Mastro, Contestabile, Armiraglio, & Mareschiallo.

Cap. XIII.

DOuendosi per ogni ragione riconoscere il Superiore dal suddito, & mostrarlisi sempre vbidiente in quello, che pertiene al culto diuino, alla difesa della Religione Catholica, & conseruatione della militia nostra, douerà ogni Caualliere in tutte le occasioni mostrarsi con l'affetto, & con i fatti di amar Dio, & esser pronto per difesa dell'honor suo, come altresi douerà mostrarsi, & essere zelante dell'hõnore della Religione co'l procurarne la conseruatione, & augumento, come ancor sarà ogn'vno tenuto a prestare il douuto honore al Gran Mastro procurando di seruirlo con ogni riuerente affetto, accompagnandolo qualunque volta esce di casa, & in particolare quando và alla Chiesa, & ne ritorna; come andando esso Gran Mastro in qualche Città, doue siano suoi Cauallieri saranno tutti tenuti andare ad incontrarlo co'l prestargli tutti quelli honori, & offequij, che al suo capo si conuengono, procurando dargli honorati trattenimenti di ricreatione, & mostrarsi essercitati nella disciplina militare.

Et a fine, che il Gran Mastro possa più commodamente attendere al gouerno della Religione vogliamo, & commandiamo, che il Contestabile creato da lui habbia il commando sopra tutti li soldati di terra così a piedi, come a cauallo.

All'Armiraglio presidente dell'armata maritima siano soggetti li soldati maritimi.

Al

Al Mareſciallo poi vbidiſcano tanto nelle guerre di mare, come di terra tutti li ſoldati. E queſto per prerogatiua dell'vffitio ſuo potrà a ſuo beneplacito congregare il Senato, ò Conſiglio de' Cauallieri, & ordinare quelle coſe, ch'egli ſtimarà neceſſarie per guerreggiare co'l radunare l'eſſercito ordinario, & conſignarlo all'Armiraglio, ò Conteſtabile. Anzi potrà dare lo Stendardo, ò Confalone dell'ordine a chi gli piacerà, dimandato però prima conſiglio al Gran Maſtro.

Della pena, nella quale incorreranno quelli, che cometteranno qualche errore contro la forma delli Statuti. Cap. Vltimo.

PErche poco valerebbono le leggi fatte quando non foſſero oſſeruate, & ne ſeguirebbono molti inconuenienti, Quindi è, che intendendo, che gli ordini da noi fatti per cõſeruatione, & augumento della militia noſtra ſiano inuiolabilmente oſſeruati. Dichiariamo, che quel Caualliere della ſeconda claſſe, che commetterà error graue ſia punito ſecondo il noſtro arbitrio.

Et ſe fatta la profeſſione alcuno vorrà opponere, che il profeſſo ſia ſtato riceuuto contro la forma delle noſtre Conſtitutioni, ilche però non ſi poſſa proponere ſe non dentro da vn'anno dal dì della profeſſione, ouero criminalmente accuſará vn'altro, ſia tenuto a prouarlo, ſub pęna tallionis, quanto alle cauſe criminali, e d'infamia, quanto all'accuſa, che non habbia li requiſiti, & queſto per mantenimento della pace, & concordia delli Cauallieri noſtri; abhorrendo noi, & deteſtando ſimili diſturbi.

Il fine del ſecondo Libro.

DELLE CONSTITVTIONI
DE' CAVALLIERI ANGELICI AVREATI CONSTANTINIANI DI S. GIORGIO.
LIBRO TERZO.

Delle Congregationi Generali, & Prouinciali. Cap. Primo.



OVERA' ogni cinque anni il Gran Maſtro, ò più ſpeſſo ſe a lui parerà conuocare vna Congregatione generale, alla quale ſaranno obligati concorrere tutti li Priori delle Prouincie inſieme con vn compagno eletto dal Conſiglio Prouinciale, & in queſta Congregatione ſi trattaranno anco tutte le coſe pertinenti all'ordine, & buon gouerno di ciaſcheduna Prouincia, vi potranno anco conuenire tutti quelli, che nelle Congregationi Prouinciali, ò da qual ſi ſia Caualliere pretenderanno eſſere ſtati grauati per dimandarne il riſarcimento giuſto.

Il Gran Maſtro per ſei meſi auanti notificarà il luogo della Congregatione per ſue lettere alli Prouinciali intimandogli il giorno preciſo, auanti ilquale non potranno comparirui.

Ogni Prouincia vſi lo ſteſſo per gli ſuoi intereſſi ogni terzo anno, & anco più ſpeſſo ſecondo, che ſarà giudicato

conueniente, & vtile dal Prouinciale, douendo intrauenirui tutti quelli, che saranno dal Priore della Prouincia chiamati.

Se il Gran Mastro stimarà conueneuole conuocar vna Dieta generale, potrà farlo, in modo però, che sei mesi auanti ne siano auuisati, tutti li Priori, acciò possano publicarlo a ciascheduno delli Caualieri della sua Prouincia.

Chi per cause legitime da essere giudicate nel Consiglio della Prouincia nostra non potrà andare alla Dieta Generale sia obligato mandare vn suo plenè potentiario, Caualliere, ò nò, ma persona nobile, ilquale habbia generalissima, pienissima authorità del Voto.

Chi ricusarà di venire alla Dieta, ò Congregationi generali, ò Prouinciali, sia punito ad arbitrio del Consiglio, pur che la pena nõ sia meno, ò di minor rilieuo di 50. scudi.

Tutti gli ordini, che si faranno siano letti, & publicati indi posti sì nell'archiuio dell'ordine, come in quello di ciascheduna Prouincia, acciò anco siano inuiolabilmente osseruati.

L'ordine d'intrauenirgli è tale.

Si faccia celebrare vna Messa dello Spirito santo solennemente con le commemorationi della B. Verg. & di San Giorgio, alla quale douerannio assistere il Gran Mastro, ò Priore Prouinciale, & tutti li Caualieri conuocati, tutti in habito solenne, & con molta deuotione indi transferitisi al luogo destinato sarà detto l'Hinno. Veni Creator Spiritus, &c.

Dipoi finita l'Oratione federanno tutti al suo luogo, oue dal Gran Mastro, ò Gran Priore saranno proposte le case occorrenti, le quali si termineranno prima discorrendo per grado

grado gli assistenti, che voranno parlare, dipoi con la pluralità de' voti da raccogliersi segretamente secondo il consueto.

Fatto questo se vi sarà alcuno, ò de gli assistenti, ò stranieri, che voglia dire, ò proponere qualche cosa; Sia ascoltato, & determinato quello, che occorrerà; Finita poi la Congregatione in vno ò più congressi. Publicati li decreti si canterà il Te Deum, &c. dipoi il Salmo. De Profundis, &c. con l'oratione. Fidelium Deus, &c. l'altra Deus Veni largitor. Il che fatto ciascheduno ritornerà alle sue residenze.

Delli Consigli Generali, & Prouinciali, & Consiglieri. Cap. 11.

HAuerá il Gran Mastro sei Consiglieri, li quali assisteranno alla Congregatione quando egli la conuocherà.

Il primo Consigliere sia Caualliere di Gran Croce, & sieda alla destra del Gran Mastro, & sia il primo a parlare sopra la materia proposta dal Superiore, gli altri cinque siano almeno Caualliere di Croce di giustitia.

Il gran Cancelliere dell'ordine, che pure douerà essere di Gran Croce, sieda ad vn tauolino sopra vn picciolo scanno senza appoggio rincontro al Gran Mastro, sia l'vltimo a proponere il suo voto; discusso il negotio ò dalla viua voce, & volontà del Gran Mastro, ò dalla pluralità delle voci (quando il Superiore non voglia per se stesso solo determinare) riduca il decreto in iscritto di sua mano, & lo leg-

ga publicamente, tenendone regiſtro ſopra vn libro da conſeruarſi nell'Archiuo.

Il Segretario del Conſeglio ſieda in luogo ſeparato da gli altri; non habbia voto, ma ſolo per ſcriuer lettere, ò formar ſcritture ſecondo, che gli ſarà commandato, il quale però ſia Caualliere.

Nelle Prouincie ſi oſſerui lo ſteſſo ordine, eccetto però la conditione, che il primo Conſigliere, & Cancelliere debbano eſſere di Gran Croce, non eſſendo iui neceſsario.

Come li Conſiglieri del Gran Maſtro non potranno eſſere mutati, così quelli delle Prouincie doueranno mutarſi ogni terzo anno tutti per pluralità de' voti due meſi auanti il giorno del loro ingreſso.

Chi publicherà alcuna coſa delle ſegretamente trattate ne' Conſigli, ſia perpetuamente cacciato dell'ordine.

Nelli Conſigli Prouinciali poſſino entrare tutti li Gran Croci a loro beneplacito, & in eſſi hauer voce attiua, e paſſiua, come noi deputaremo vn'Auditor Generale, vn Conſultore, vn'Auuocato Generale, & vn Procurator generale per li biſogni della Religione in vniuerſale; così ſia obligato ogni Prouinciale nella ſua Prouincia inſtituire vn Conſultore, vn'Auuocato, vn'Auditore, & vn Procuratore della Prouincia; e ſe ne occorreranno più, ò diuerſi per la diuerſità de' luoghi, ò Città, poſsa farne quanti ſarà di biſogno; e queſti ſiano, e s'intendano godere gli ſteſſi priuilegi, e prerogatiue, che godono gli altri ſimili officiali dell'ordine noſtro, e li noſtri domeſtici di caſa.

Il Prouinciale poſsa ancora ſoſtituire Caualliери dell'ordine doue occorrerà, ch'egli non poſsa eſser preſente con limitata, o ſimil auttorità della ſua.

Nelli

Nelli Capitoli Prouinciali quando il Gran Croce, prima ſe vorrà il primo Conſigliere, haurà propoſto le coſe che occorreranno, e ſaranno ſtati diſcuſſi eſſi negotij, poſsano gli altri Caualliери per ordine proporre quelle coſe che pareranno loro opportune.

Quando ſi tratterà dell'intereſse di alcuno Conſigliere non poſsa egli aſſiſtere al trattato, o decreto.

Lo ſteſso ſi oſſerui in tutte le Congregationi, o Generali, ò Prouinciali.

Di alcune pene contro li delinquenti.

Cap. III.

NOn ſi poſsa proponere querela alcuna contro alcun Caualliere ſe non ſarà prima preceduta la correttione fraterna, *in priuato*, e poſcia alla preſenza di teſtimoni, all'eſami con giuramento de' quali, ſi debba ſtare.

Si eccettuano però li caſi d'heretico, o traditore, poiche queſti tali doueranno ſubito eſsere denontiati ſenza precedente correttione; anzi che chi non li denontiarà ſarà grauemente punito.

Il conuinto di hereſia ſia priuato dell'habito, indi laſciato alla Curia Eccleſiaſtica, acciò ſoſtenga il giuditio della Santa Inquiſitione, o d'altro Giudice c'habbia tale autorità.

Lo ſteſso ſi oſſerui contro quelli, che conſpireranno contro la vita del Sommo Pontefice, ò il ſuo Prencipe naturale, ò contro il Gran Maſtro.

Il ladro, quello che abandonerà li compagni in guerra, il publico mancator di fede, che accuſerà di delitti altri Caual-

uallieri,e non li prouerà; Quello, che falsamente deponerà contra vn nostro Caualliere; Il sacrilego, l'assassino, le spie tutte sieno priuati dell'habito in perpetuo.

Chi bestemmiarà il Santissimo nome di Dio,o della Vergine,o de' Santi, faccia penitenza 40. giorni, digiunando le seste ferie in pane, & acqua, e se fosse testimoniatore abituato sia punito più grauemente ad arbitrio del Gran Mastro,o del Conseglio.

Quello, che offenderà con parole vn Caualliere nostro, digiunerà sette giorni,& la sesta feria in pane,& acqua.

Ch'infamerà il Caualliere compagno sarà punito ad arbitrio del Gran Mastro,o del Conseglio Prouinciale. Intendiamo infamare non solo il dire le cose false, ma anco il rimprouerare le vere,che siano occulte a molti.

Chi percoterà leggiermente vn Caualliere stia otto giorni rinchiuso in casa.

Quegli, che a bello studio,cõ superchiaria, o tradimento offenderà a morte, o amazzerà, vn Caualliere nostro sia priuato perpetuamente dell'habito, nè gli si posa più mai restituire,& tutte le gratie, che gli saranno fatte saranno nulle,& di niun valore.

Chi vccidera la moglie in adulterio, o l'adultero, o la sorella, o figliuola trouate in istupro,o lo stupratore digiuni quattro seste ferie.

Il concubinario ammonito digiuni 15.giorni ogni sesta feria;e non emendandosi,sarà punito ad arbitrio nostro.

Chi vdirà proferire heresie, ò cose contro li sacri Canoni,& Decreti,ò bestemmiare hereticalmente Dio,ò la Santissima Vergine sia vbligato resistere con parole, & ammonire tali straparlatori a desistere dal peccato, & dall'errore,

& se non basteranno le parole si adoperino li fatti per difesa della Catholica Religione.

L'vsurario non sia riceuuto tra nostri Cauallieri,& se dopò conferitagli la Croce, commetterà simile indignità sia cacciato con vilipendio.

Chi ardisse essercitare arte vile sia priuato dell'Habito.

Di non alienare li beni della Religione, & ordine nostro.
Cap. IIII.

ALcuno de' nostri Cauallieri sia di qual si voglia stato, grado,ò conditione, non possa impegnare,hippotecare, nè obligare campi, possessioni, case, vigne, ville, boschi, selue, ò ragione alcuna delle commende,ò pigliar danari ad imprestito sopra essi beni, ò in qual si voglia modo alienarli senza espressa licenza del Gran Mastro,& del Capitolo Generale. Chi contrafarà sia priuo dell'Habito,& il contratto,ò distratto sarà nullo.

Non habbia il Capitolo Prouinciale auttorità d'assentire ad alcun contratto,ò distratto come di sopra.

Non si vieta a Capitoli Prouinciali il concedere ad annuo censo li campi, & beni delle commende, pur che non sia per più tempo di 25.anni, li quali finiti debbano li beni ritornare nel corpo della commenda,nè si possano più concedere ad alcuno,se non passati 10.anni.

Non si possano prendere affitti anticipati se non per vn'anno solo, almeno senza licenza del Prouinciale, il quale

hauerà auttorità di concederla per anni cinque, ma non per più.

Quel Caualliere, che ſcoprirà alcun contratto, o diſtratto fatto contra la forma del preſente Statuto, & tentato ottenerà la reſciſſione del contratto; potrà diſporre de gli vſufrutti della coſa ricuperata per tutto il tempo della ſua vita.

Come queſte Conſtitutioni obligbino li noſtri Caualieri. *Cap. V.*

ESſendo il peccato mortale vna ſpada, che priua l'anime noſtre dalla vita eterna, & le condanna a non meno infinite, che indicibili pene di quì è, che douendo noi crear l'vtile, & non la dannatione de' noſtri Caullieri dichiariamo, che doue nelle noſtre leggi, ſtatuti, & conſtitutioni è impoſta qualche pena ſalutare, eſſi ſtatuti, leggi, decreti, conſtitutioni non aggiungano nuouo legame all'anime de' Cauallieri noſtri, ma quanto al peccato mortale reſtino gli eccesſo errori nella ſola, & mera diſpoſitione de' Sacri Canoni, Ecumenici Concilij, ò decreti di Santa Chieſa.

I nomi delle cinquanta commende antiche della Religione, con le cinquanta Prouincie, che corriſpondono à quelle, delle quali ſono Prouinciali Cauallieri, che godono de i Titoli di dette commende. *Cap. Seſto.*

1 GRan Priorato di Miſtria già detta Sparta, a cui corriſponde Roma, Campagna, Sabina, e Latio.

2 Priorato di Barlada detta Barlauia nella Valacchia, a cui corriſponde il Regno di Valenza.

3 Priorato di Baſilica detta Sicione nella Morea, a cui corriſponde la Bohemia, Morauia, e Sleſia.

4 Priorato di Bana detto di Zibit nell'Arabia Felice, a cui corriſponde Bertagna Angiù, e Mayne.

5 Bailato di Tergocirata, cioè Città di Zarata nella Mauritania, a cui corriſponde la Franconia, & Haſſia.

6 Gran Priorato della Boſſina, a cui corriſponde la Marca Anconitana compreſoui Aſcoli.

7 Bailato d'Oria, a cui corriſponde l'Arciueſcouato di Colonia.

8 Bailato di S. Giorgio al Mar Negro nel fiume Neſtor detto Cottino, a cui corriſponde la Stiria, Carintia, Contado di Goritia, Carnea, Croatia, e Viade.

9 Bailato d'Eraclia nella Macedonia, a cui corriſponde il Regno di Caſtiglia vecchia.

10 Priorato di Amſipoli, a cui corriſponde la Biſcaglia, e Guipuſcoa.

11 Gran Priorato della Capadocia, a cui corrisponde la Lombardia, che non sarà espressa quì sotto, compresoui i Ducati di Ferrara, & Monferrato.

12 Bailato di Cassandra detta Caristo, a cui corrisponde il Piamonte, con tutto lo Stato del Sereniss. di Sauoia, e la Contea di Borgogna.

13 Bailato di Ascalona nella Palestina a cui corrisponde Linguadoca, Guascogna, Bearn, Bigore, Comingia, e Foix.

14 Bailato di Tarsi hoggi Terrassa, a cui corrisponde il Regno di Galitia, & Asturia.

15 Bailato d'Iconio detto Lagni nella Licaonia, a cui corrisponde l'Alsatia, e Sueuia.

16 Gran Priorato d'Antiochia nella Soria, a cui corrisponde il Ducato di Milano, Eluetia, e Re ia.

17 Priorato di Damasco, a cui corrisponde la Liguria, e Corsica.

18 Bailato di Harmeza detta Hormus nella Caramania, a cui corrisponde il Titolo, & Vescouado di Trento, & Dominio de' Signori Madruzzi.

19 Bailato di Salenuti, o Castel Lombardo nella Cilicia, a cui corrisponde la Toscana.

20 Bailato di Sida detta Candeloro nella Panfilia, a cui corrisponde l'Arciuescouado di Treuiri.

21 Gran Priorato della Natolia, a cui corrisponde Bauiera, e Salsburgo.

22 Priorato di Mileto detto Melaxo, a cui corrisponde la Picardia, Normandia, e Ducea di Borgogna.

23 Priorato di Pergamo nella Misia Maggiore, a cui corrisponde la Lorena.

24 Priorato di Sinope nella Galatia, a cui corrisponde la Sicilia, & Sardegna.

25 Bailato di Terma, a cui corrisponde la Nauarra.

26 Gran Priorato di Iulia Cesarea hoggi Algieri, a cui corrisponde il Regno di Castiglia la nuoua, compresoui Madrid.

27 Bailato di Tingi, nella Mauritania, a cui corrisponde la Murtia.

28 Bailato di Smirna nella Ionia, a cui corrisponde l'Abruzzo, Puglia, & terra d'Otranto.

29 Priorato di Efeso, a cui corrisponde l'Arciuescouato di Magonza.

30 Bailato d'Ancira, a cui corrisponde il Delfinato, la Prouenza, e Lioneſe.

31 Gran Priorato di Costantinopoli, a cui corrisponde il Regno di Napoli, fuor che la parte sopradetta.

32 Bailato d'Elide, a cui corrisponde Beossa, Blessin, Turina, e Persie.

33 Priorato d'Argo, a cui corrisponde Vellaij, Foreste, Barboneſe, Niuerneſe, e Beogioleſe.

34 Priorato d'Eno, a cui corrisponde l'Vmbria, compresoui Perugia.

35 Gran Priorato di Gierusalemme, a cui corrisponde la Romagna, compresoui Bologna.

36 Bailato di Theodosia nel Chersoneso, a cui corrisponde il Regno d'Aragona.

37 Priorato di Odesso in Bulgaria, a cui corrisponde l'Andaluzia.

38 Priorato di Nicopoli, a cui corrisponde parte dello Stato Veneto, cioè Venetia, Vicenza, Verona, &c. fino al-

li confini del Piamonte, e Milano.

39 Bailato d'Egea, a cui corrisponde Portogallo.

40 Gran Priorato di Calci detto Negroponte, a cui corrisponde tutto ciò, ch'è sottoposto al Regno di Polonia.

41 Priorato di Corinto nella Morea, a cui corrisponde la Fiandra, Paesi Bassi, e Liege.

42 Priorato d'Engada, ò Città delle Palme nella Palestina, a cui corrisponde il Regno di Granata.

43 Priorato di Mitilene, a cui corrisponde Perigot, Santogne, Puetù, Angumois.

44 Bailato di Bulla, a cui corrisponde l'Austria, compresa Vienna.

45 Gran Priorato di Napoli detto Tripoli di Barbaria, a cui corrisponde l'Isola di Francia, Sciampagna, e Bria.

46 Priorato di Nicomedia, a cui corrisponde l'Vngheria.

47 Priorato d'Apollonia, a cui corrisponde d'altra parte dello Stato Veneto, cioè Padoua, Treuigi, il Friuli, l'Istria, Dalmatia, &c. fino alli confini de gli Austriali, e del Turco.

48 Bailato di Perga nella Panfilia, a cui corrisponde Limosin, Bery, Vuergna, & Salogna.

49 Priorato di Hierapoli hoggi Aleppo di Soria, a cui corrisponde l'Estrimadura in Spagna.

E caso, che venisse qualche differenza dei confini trà Prouinciali stia a noi, & a nostro consiglio determinare quello, che ci parerà conueniente, dichiarando, che intorno all'Isole s'intendino essere sottoposte a quelle Prouincie delle quali ò sono in parti, ò a quelle soggette, ouero non essendo nè l'vno, nè l'altro gli sieno più vicine, e comodi, il che s'intenda parimente di quelle Prouincie

, Città, Terre, e luoghi, quali non fossero stati espressi, ò non si contenessero sotto la sopradetta descrittione.

Da chi potranno essere mutate le sudette Constitutioni, & Statuti.

Cap. Vltimo.

Stimando Noi, che questi Statuti, & Constitutioni siano maturamente state fatte in modo, che possino essere di honor di Dio, augumento del zelo christiano, & conseruatione della nostra Religione; perciò non sarà lecito a qual si voglia persona di mutare, correggere, ò in qual si sia modo alterare in questi nostri Statuti fuor che a noi, & al nostro maggior Consiglio, potendo sempre il gran Mastro a suo beneplacito, & secondo il suo consiglio determinare, come capo supremo tutto ciò, che giudicarà opportuno per seruigio dell'ordine.

La dichiaratione di questi Statuti appartenga a Noi soli, & nostro maggior Consiglio, & non ad altri.

Doue parliamo in persona nostra in questi Statuti, ò Constitutioni s'intenda sempre non solo di Noi, ma di ciascheduno de nostri successori nella dignità di Gran Mastro.

Ogni nostro Caualliere habbia appresso di se vna copia di questi Statuti, & leggi, acciò sappia quello a che è tenuto.

Soli Deo honor, & gloria

IO. ANDREAS MAGNINVS MAGISTER.

Ad Mand. Sereniss. Principis proprium
Maiolinus B. Salcinus Comes Megaridis, & Magnus Prior B. Sinæ pro
Magno Cancell.

TAVOLA DE' CAPITOLI,
che si contengono nel presente Libro.

Libro Primo.

Lettera del Gran Mastro. fac. 5
Per qual fine fosse instituita la militia di S. Giorgio. Cap. I. fac. 7
Delli Protettori di quest'Ordine. Cap. II. fac. 9
Del gran Mastro. Cap. III. fac. 3
Del corpo di questa militia. Cap. IIII. fac. 12
Della qualità, forma, & materia delle Croci. Cap. V. fac. 13
Delle qualità, che doueranno hauere quelli, che si haueranno à riceuere nella militia di S. Giorgio. Cap. VI. fac. 22
Dell'ordine, che douerà osseruarsi da quelli, che vorranno essere creati Caualieri di quest'Ordine. Cap. VII. fac. 24
Del modo di creare li Caualieri. Cap. VIII. fac. 25
Del riceuere li Sacerdoti. Cap. IX. fac. 31
Della riuerenza, che doueranno portare li Caualieri alli Prelati di Santa Chiesa, & alli Sacerdoti. Cap. X. fac. 32
Della precedenza. Cap. XI. fac. 33
De gli oblighi spirituali, & temporali. Cap. XII. fac. 35
Dell'Habito solenne de' Caualieri di S. GIORGIO. Cap. vltimo. fac. 37

Tauola del Secondo Libro.

Del tempo della Professione. Cap. I. fac. 41
Del riceuer li Caualieri seruenti d'Arme. Cap. II. fac. 46
Delle Commende. Cap. III. fac. 47
Del fabricar Collegij. Cap. IIII. fac. 50
De gli Voti promessi nella Professione. Cap. V. fac. 51
Delli beneficij Ecclesiastici. Cap. VI. fac. 55
Della forma, ouer modo, che si douerà osseruar nel priuar dell'Habito vn Caualliere. Cap. VII. fac. 56
Del modo, & forma da osseruarsi volendo restituir l'Habito. Cap. VIII. fac. 57
Di alcune cose, che doueranno essere osseruate dalli Caualieri nostri. Cap. IX. fac. 59
Della visita, che ogni terzo anno douerà farsi nelle Prouincie. Cap. X. fac. 60
Delli Testamenti de' Caualieri, & di quelli, che muoiono ab intestato. Cap. XI. fac. 61
Del constituir vn'Archiuo, & ordinare vn'Erario commune. Cap. XII. fac. 62
Dell'honore, che si deue al Gran Mastro, Contestabile, Armiraglio, & Maresciallo. Cap. XIII. fac. 63
Della pena, nella quale incorreranno quelli, che cometteranno qualche errore contro la forma delli Statuti. Cap. vltimo. fac. 64

Tauola del Terzo Libro.

Delle Congregationi Generali, & Prouinciali. Cap. I. fac. 63
Delli Consigli Generali, & Prouinciali, & Consiglieri. Cap. II. fac. 65
Di alcune pene contro li delinquenti. Cap. III. fac. 67
Di non alienare li beni della Religione, & ordine nostro. Cap. IIII. fac. 69
Come queste Constitutioni oblighino li nostri Caualieri. Cap. V. fac. 70
I nomi delle cinquanta commende. Cap. VI. fac. 71
Da chi potranno essere mutate, le sudette Constitutioni, & Statuti. Cap. Vltimo. fac. 75

Due luoghi lasciati nella Stampa, che si douranno aggiungere, come di sotto.

à car. 11. lin. 25. dopò la parola (ampliſſima) aggiungi, eccetto quelli, che saranno legitimati dal Gran Mastro, volendo egli che chi sarà da lui legitimato possa hauer la Croce.

à car. 49. lin. 18. dopò la parola quel Caualliere, aggiungi (come anco i Vicarij.)

IL FINE.

D. Homobonus de Bonis Pœnit. pro Illustriss. & Reuerendiss. D. Card. Archiepisc. Bon.

Imprimatur

Fr. Gottardus Castoldus, pro Reuerendiss. P. Bon. Mag. Paulo de Garrexio.

IN BOLOGNA, Per Gio: Paolo Moscatelli.

M D C XXI.

Con licenza de' Superiori.

Die Veneris 6. Non. Iulij 1621.

CVm transmissa fuissent ad Sereniss. Principem, & magnum magistrũ suprascripta statuta, viderit q. sua celsitudo in vltimo folio non nulla errata, & præter eius voluntatem adesse, mandauit ad normam infrascriptam accommodari delendo, & abolendo, cassando, & irritando ea, quæ in suprascripto vltimo folio continentur diuerso modo quam infra. volens vt hoc decretum Imprimatur, & addatur prædicto statutorum libro. Signat. 2. Iulij M. DC. XXI.

N. 1. Deue dire. *Misitra.* & non Mistria.

N. 4. Dicasi. *Priorato di Bona detto di Zibet nell' Arabia felice, à cui risponde la Guascogna, Bearne, & Linguadocca.*

N. 10. Si cancelli: *Guipuscoa.*

N. 12. Dicasi; *à cui corrisponde l'Umbria, compresaui Perugia.*

N. 13. Dicasi; *à cui corrisponde Auernia, & perigort in Francia.*

N. 22. Dicasi; *à cui corrisponde il Ducato di Borgogna.*

N. 30. Dicasi; *à cui corrisponde il Contado di Borgogna, & la Franca Contea.*

N. 32. Dicasi; *à cui corrisponde il Borbonese, Niuernese, & Berry.*

N. 33. Dicasi; *à cui corrisponde la Piccardia, Artois, & Bologna.*

N. 34. Dicasi; *à cui corrisponde l'Asturias.*

N. 38. Dicasi; *à cui risponde Portogallo.*

N. 39. Dicasi; *Egea nell'Arcadia, à cui risponde lo stato di Venetia con detta Città inclusiuè sino alli confini del Piemonte, & Milano.*

N. 43. Dicasi; *à cui risponde il Lionese, & la Prouenza.*

N. 45. Dicasi solo: *Parigi, & Ciampagna.*

N. 48. Dicasi; *à cui risponde la Normandia, Angioù, Pictoù, & la Brettagna.*

N. 49. Dicasi; *à cui risponde il Ducato di Sauoia, il Delfinato, & la Bressa.*

Aggiungasi N. 50. Il Bailato di Calcedone, à cui risponde la Catalogna.

In fine si leuino affatto quelle parole: cioè *carte* 11. *linea* 25. *doppo la parola amplißima aggiungi eccetto quelli che saranno legitimati dal gran Maestro, volendo egli, che chi sarà da lui legitimato possa hauer la Croce.*

Non essendo questo di nostra Volontà.

In subscriptione nostra pariter fuit erratum, dum dicit Ioan. Andreas Magninus, debet enim dicere Magnus Magister.

Ita est

Io. Andr. Magnus Mag.r &c.

Loco ✠ *Sigilli*

Ad Mand. Serenis. Principis Prop.
M. Bisaccionius Archicancellarius. &c.